

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1284
Data della delibera	19-09-2019
Oggetto	Contratto
Contenuto	Recepimento convenzione Estar per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale - Lotto 6 ambito pratese -di cui alla determinazione dirigenziale Estar n. 280 del 26/02/2019.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Direttore della Struttura	MARTELLINI MASSIMO
Responsabile del procedimento	MARTELLINI MASSIMO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
15.250	Manutenzione immobili	3B0401	2019

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	11	Determina Dirigenziale ESTAR n. 280/26.02.2019 (estratto)
B	65	Convenzione ESTAR 01/08/2019 Lotto 6 ambito pratese

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la nota del Direttore Generale prot. N. 82968/2019, conservata agli atti, con la quale alla Dr.ssa Valeria Favata viene prorogata la nomina di Direttore Amministrativo facente funzione, nelle more dell’individuazione e conseguentemente della nomina del Direttore Amministrativo;

Vista la delibera n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della S.O.C. Programmazione investimenti sul patrimonio;

Richiamata la delibera n. 644 del 18/04/2019 “*Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali*”;

Preso atto che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la delibera del Direttore Generale f.f., nr. 885 del 16/06/2017, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Richiamati gli art. 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 1 gennaio 2015, subentra ai tre ESTAV del Servizio Sanitario Regionale per l’approvvigionamento dei beni e servizi necessari al funzionamento delle Aziende Sanitarie, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R.T. 26/2004;

Premesso:

- che con determinazione n. 280 del 26/02/2019, (**Allegato A** al presente provvedimento per estratto, con espressa esclusione degli allegati), è stata aggiudicata la procedura aperta per la conclusione di una convenzione per l’affidamento del servizio di “Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale”, suddivisa in 11 lotti, da destinare alle aziende sanitarie della Regione Toscana;

- che per il Lotto 6, relativo all’Azienda USL Toscana centro ambito pratese, è risultato aggiudicatario il RTI costituito da CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative sociali (capogruppo mandataria) e da Consorzio Cooperative Sociali per l’inclusione Lavorativa COOB (mandante) CIG 7077853D0E – GARA N. 6743033;

- che la convenzione relativa al servizio di manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale – lotto 6 – ambito pratese, è stata stipulata per il periodo 01/08/2019 – 31/07/2025 tra ESTAR, in qualità di centrale di committenza, ed il RTI costituito da CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative sociali (capogruppo mandataria) con sede legale in Firenze e da Consorzio Cooperative Sociali per l’inclusione Lavorativa COOB (mandante) e repertoriata al n. 324 del 2/08/2019, per l’importo complessivo di € 625.000,00 oltre IVA 22% e la durata di 72 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione, (**Allegato B** al presente provvedimento quale parte integrante);

- che con nota Prot. 87043 del 02/08/2019, agli atti d’ufficio, ESTAR ha comunicato che la procedura di adesione alla convenzione di cui sopra da parte dell’Azienda USL Toscana centro viene espletata tramite la piattaforma START, accedendo al Negozio Elettronico e deve essere completa della copertura economica;

Visti: l’articolo 4 del Capitolato Speciale, il quale disciplina le modalità di adesione alla convenzione da parte delle Aziende ed Enti del SSR, nonché l’art. 7, il quale prevede che le Aziende Sanitarie, nell’ambito della Convenzione, possano stipulare Contratti attuativi in base a quanto prestabilito nella convenzione, nel capitolato tecnico e nel capitolato speciale stesso;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- recepire le risultanze delle procedure di gara per la conclusione di una convenzione per l'affidamento del servizio di "Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale" da destinare alle aziende sanitarie della Regione Toscana, aggiudicata con determinazione ESTAR n. 280 del 26/02/2019, fra cui la gara N. 6743033, CIG 7077853D0E, relativa al Lotto 6 Azienda USL Toscana centro ambito pratese
- aderire alla convenzione repertoriata al n. 324 del 2/08/2019, stipulata tra ESTAR ed il RTI costituito da CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative sociali di Firenze (capogruppo mandataria) e da Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione Lavorativa COOB (mandante), per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale - Lotto 6 - Azienda USL Toscana centro ambito pratese", per l'importo massimo di € 625.000,00 oltre IVA e per la durata di 72 mesi, ovvero dal 01/08/2019 al 31/07/2025;

Ritenuto altresì:

- di nominare quale Responsabile dell'Esecuzione (RES) del contratto il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo del Dipartimento Area Tecnica, dott. Massimo Martellini;
- di delegare il Responsabile dell'esecuzione del Contratto alla sottoscrizione degli atti conseguenti alla presente deliberazione, necessari per il perfezionamento della procedura: Atto di Adesione alla convenzione e successivi contratti attuativi;
- di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'ambito pratese il geometra Francesco Boldrini, Assistente tecnico geometra in servizio presso la S.O.C. Manutenzione Immobili e gestione investimenti di Prato;

Dato atto che il costo presunto per l'anno 2019 derivante dall'adozione del presente atto, necessario per l'esecuzione del contratto in questione, è previsto in complessivi euro 15.250,00 Iva inclusa;

Preso atto che il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo, dott. Massimo Martellini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura dello stesso in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica dott. Marco Brintazzoli;

Su proposta del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, dott. Massimo Martellini;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 al fine di procedere celermente all'attivazione del/i contratto/i attuativo/i per il servizio in oggetto;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato,

1. di recepire le risultanze della procedura di gara per la conclusione di una convenzione per l'affidamento del servizio di "Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale" per le Aziende sanitarie della Regione Toscana, aggiudicata con determinazione dirigenziale ESTAR n. 280 del 26/02/2019, allegata per estratto alla presente deliberazione, con espressa esclusione degli allegati, sotto la lettera A);
2. di aderire alla convenzione stipulata tra ESTAR ed il RTI costituito da CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative sociali Società Cooperativa Sociale (capogruppo mandataria) con sede legale in Firenze e da Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione Lavorativa COOB (mandante), repertorio n. 324 del 2/08/2019, per l'affidamento del servizio di "Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale" – Lotto 6 Azienda USL Toscana centro ambito pratese – gara n. 6743033 CIG 7077853D0E, allegata al presente provvedimento sotto la lettera B), per l'importo massimo di

€ 625.000,00 oltre IVA e per la durata di 72 mesi decorrenti dal 01/08/2019 fino al 31/07/2025, come da comunicazione ESTAR Prot. 87043 del 2/08/2019, agli atti d'ufficio;

3. di dare atto che la procedura di adesione sarà espletata sulla piattaforma START, utilizzando il Negozio Elettronico, come da comunicazione Estar Prot. 87043/2019;
4. di nominare quale Responsabile dell'Esecuzione (RES) del contratto il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo del Dipartimento Area Tecnica, dott. Massimo Martellini e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il dipendente geometra Francesco Boldrini, in servizio presso la S.O.C. manutenzione Immobili e gestione investimenti area pratese;
5. di delegare il Responsabile dell'esecuzione del contratto alla sottoscrizione degli atti conseguenti alla presente deliberazione e necessari al perfezionamento della procedura: Atto di adesione e successivi contratti attuativi
6. di dare atto che il costo presunto per l'anno 2019 derivante dall'adozione del presente atto ammonta ad euro 15.250,00 Iva inclusa, da attribuire al Conto economico 3B0401 "Manutenzione Immobili" trova copertura sul Bilancio 2019 della ASL Toscana centro;
7. di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al DEC aziendale sopra indicato;
8. di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione: "*bandi di gara e contratti*" e sul sistema informatizzato dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 al fine di procedere celermente all'attivazione del/i contratto/i attuativo/i per il servizio in oggetto;
10. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Dr.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO*

N° 280 del 26/02/2019

Pubblicata all'albo pretorio il 27/02/2019

Il Direttore del Dipartimento DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

adotta il seguente atto avente ad oggetto:

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA. AGGIUDICAZIONE	
Struttura Proponente: UOC SERVIZI AD ALTA INTEGRAZIONE SANITARIA E SOCIALE	
Direttore del dipartimento: Torrico Paolo Gennaro	
Direttore di area: Sabbatini Lucia	
Dirigente: Sabbatini Lucia	
Responsabile del Procedimento: Sabbatini Lucia	
Proposta di determina: 535	Del: 25/02/2019
Hash documento proposta formato .pdf (SHA256): 4ca1a2bafce773cfd8547b9de74a18a4974a81c215d0730aff15ee7499afed8e	
Hash documento proposta formato .p7m (SHA256): ac5a955737e9290f5f68f629aa6b6bb8cc3c47388b1bace31eeb7f1d8a2180e1	

Il Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Dott. Paolo Torrico

SU PROPOSTA della dott.ssa Lucia Sabbatini, Direttore della U.O.C. Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale, dirigente proponente che, con riferimento alla procedura aperta per la stipula di una convenzione per l'affidamento del servizio di "Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale", ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare:

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale, così come modificata dalle successive Leggi Regionali n.26/2014 e n. 86/2014;

VISTI:

- gli art 100 e ss della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell'Ente unico di Supporto Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, con successione dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;
- gli art. 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 che delineano le modalità con le quali la pubblica amministrazione attribuisce i compiti ai dirigenti attraverso la delega di funzioni;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 166/2015 con cui è stato adottato il regolamento generale di organizzazione dell'Ente;
- n. 145/2016 con cui sono stati nominati i sostituti responsabili di struttura in caso di assenza dei Direttori di UOC, Area e Dipartimento;
- n. 346/2016 con cui sono state apportate le modifiche al sopra citato regolamento generale;
- n. 450/2017 con la quale è stato adottato l'aggiornamento del regolamento dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi di ESTAR;
- n. 37/2018 con cui è stato nominato il Direttore Generale di ESTAR Dr.ssa Monica Piovi;
- n. 45/2018 con cui è stato nominato il Direttore Amministrativo di ESTAR Dr. Daniele Testi;
- n. 313/2018 con cui è stata disposta la revisione del regolamento generale di organizzazione di ESTAR;
- n. 374/2018 con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 dicembre 2018, degli incarichi di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa;
- n. 378/2018 con cui sono stati conferiti gli incarichi, con decorrenza 1 dicembre 2018, gli incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;
- n. 382/2018 con la quale, alla luce del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 dicembre 2018;

RICHIAMATE, altresì, le procedure aziendali:

- PA/2/2015 rev. 02 "Delibere di indizione – Controlli ed attestazioni"
 - PA/4/2016 rev. 01 "Nomina Commissioni Giudicatrici e Collegi Tecnici"
 - PA/3/2017, "Determine di aggiudicazione – Controlli ed attestazioni"
- applicate alla procedura di cui al presente provvedimento;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- determina a contrarre n. 734 del 11/05/2017 con cui è stata autorizzata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di una convenzione per l'affidamento del servizio di "Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale" da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana e suddivisa nei seguenti lotti:
lotto n. 1 – AOU Pisana

- lotto n. 2 – AUSL Toscana Nord Ovest Area di Lucca
lotto n. 3 – AOU Careggi
lotto n. 4 – AOU Meyer
lotto n. 5 – AUSL Toscana Centro Ambito Pistoiese
lotto n. 6 – AUSL Toscana Centro Ambito Pratese
lotto n. 7 – AUSL Toscana Centro Ambito Fiorentino
lotto n. 8 – AOU Senese
lotto n. 9 – Area Nord Ovest - AOU Pisana/Area di Lucca
lotto n. 10 – Area Centro - AOU Careggi/AOU Meyer/Ambito Pistoiese/Ambito Pratese/Ambito Fiorentino
lotto n. 11 – Area Sud Est – AOU Senese/Area di Arezzo/Area di Grosseto;
- determinazione dirigenziale n. 1283 del 09/08/2017 con cui gli operatori economici partecipanti alla gara sono stati esclusi/ammessi al prosieguo dell'iter di gara così come risulta dai verbali delle sedute pubbliche di apertura della documentazione amministrativa allegati alla stessa determinazione;
- determinazione dirigenziale n. 238 del 19/02/2018 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi qualitativi, dato che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- determinazione dirigenziale n. 599 del 03/05/2018 con cui è stata integrata la Commissione Giudicatrice nominata con la succitata determinazione;

EVIDENZIATO che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento risulta inserita nel programma dell'attività contrattuale di ESTAR di cui alla delibera del Direttore Generale n. 466 del 06/12/2016 e che quanto aggiudicato nonché le procedure seguite rispecchiano il contenuto della programmazione (CUI n. 372017sS);

PRESO ATTO che:

- in data 03/07/2017, alle ore 23:59, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e, tramite la piattaforma telematica START, sono pervenute n. 44 offerte così suddivise per i seguenti lotti:
lotto 1 – n. 4 offerte
lotto 2 – n. 4 offerte
lotto 3 – n. 3 offerte
lotto 4 – n. 4 offerte
lotto 5 – n. 3 offerte
lotto 6 – n. 4 offerte
lotto 7 – n. 3 offerte
lotto 8 – n. 2 offerte
lotto 9 – n. 7 offerte
lotto 10 – n. 6 offerte
lotto 11 – n. 4 offerte;
- in data 04/07/2017, 06/07/2017 e 12/07/2017 si sono svolte le sedute pubbliche per l'apertura, in modalità telematica sulla piattaforma START, delle buste elettroniche relative alla documentazione amministrativa dalla cui verifica sono state riscontrate alcune irregolarità;
- in data 08/08/2017, a seguito dell'applicazione del soccorso istruttorio, gli operatori economici sono stati esclusi/ammessi al prosieguo dell'iter di gara così come risulta dalla determinazione n. 1283 del 09/08/2017;
- in data 02/03/2018:

- alle ore 09:35 si sono riuniti, in seduta riservata, i componenti della Commissione Giudicatrice, come risulta dal verbale di insediamento;
 - alle ore 10:25, alla presenza della Commissione Giudicatrice, si è svolta la seduta pubblica per l'apertura, in modalità telematica sulla piattaforma START, delle buste elettroniche relative alle offerte tecniche pervenute e, dopo la verifica formale della presenza e completezza dei documenti, nonché del rispetto delle modalità di inserimento sulla piattaforma telematica START, gli operatori economici sono stati esclusi/ammessi al prosieguo della gara così come risulta dal verbale allegato al presente atto;
- in data 19/06/2018 la Commissione Giudicatrice ha concluso la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte tecniche pervenute;
- in data 26/06/2018, alla presenza della Commissione Giudicatrice, si è svolta la seduta pubblica per l'apertura, in modalità telematica sulla piattaforma START, delle buste elettroniche relative alle offerte economiche previa lettura dei punteggi qualitativi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice alle offerte tecniche presentate ed è stata formulata la proposta di aggiudicazione individuando, per ogni lotto, il miglior offerente come indicato nella seguente tabella:

Lotto/i	Miglior offerente
1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8	SOCIALWORK Cooperativa Sociale Onlus
3	RTI COOB Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione lavorativa/CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali
6	RTI CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali/COOB Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione lavorativa
9 – 10 – 11	S.A.V.E.T. srl

Le offerte economiche relative ai lotti nn. 6 – 9 – 10 – 11 sono risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

- in data 03/07/2018 sono state richieste al costituendo RTI CO&SO/COOB per il lotto n. 6 e alla Ditta S.A.V.E.T. srl per i lotti nn. 9 – 10 – 11 le giustificazioni ai sensi dell'art. 97 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

- in data 23/07/2018 il costituendo RTI CO&SO/COOB e la Ditta S.A.V.E.T. srl hanno trasmesso le suddette giustificazioni ritenute esaustive quelle della Ditta S.A.V.E.T. srl ai fini della verifica di congruità delle offerte economiche dei lotti nn. 9 – 10 – 11 e ritenute, invece, non esaustive quelle del costituendo RTI CO&SO/COOB per il lotto n. 6;

- in data 25/10/2018 sono state richieste al costituendo RTI CO&SO/COOB delucidazioni alle giustificazioni già pervenute;

- in data 12/11/2018 il costituendo RTI CO&SO/COOB ha trasmesso le delucidazioni alle giustificazioni richieste ritenute esaurienti ai fini della verifica di congruità dell'offerta economica del lotto n. 6;

VISTI i seguenti verbali:

- allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del giorno 02/03/2018;

- allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alle sedute riservate della Commissione Giudicatrice;

- allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del giorno 26/06/2018;

VISTA, inoltre, la relazione (allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente atto, della verifica di congruità delle offerte economiche relative ai lotti nn. 6 – 9 – 10 – 11;

PRESO ATTO delle risultanze di gara formalizzate nel sopra citato verbale del giorno 26/06/2018 allegato al presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata effettuata la verifica di comprova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria dichiarati in sede di gara dai migliori offerenti per ogni lotto di riferimento, come risulta dalla relazione conservata agli atti;

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai costi della manodopera, è stata effettuata la verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, come risulta dalla documentazione conservata agli atti;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione dei servizi in oggetto presenta le seguenti caratteristiche:

- oggetto: stipula di una convenzione finalizzata all'affidamento del servizio di "Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale" suddiviso nei seguenti lotti:

lotto n. 1 – AOU Pisana

lotto n. 2 – AUSL Toscana Nord Ovest Area di Lucca

lotto n. 3 – AOU Careggi

lotto n. 4 – AOU Meyer

lotto n. 5 – AUSL Toscana Centro Ambito Pistoiese

lotto n. 6 – AUSL Toscana Centro Ambito Pratese

lotto n. 7 – AUSL Toscana Centro Ambito Fiorentino

lotto n. 8 – AOU Senese

lotto n. 9 – Area Nord Ovest - AOU Pisana/Area di Lucca

lotto n. 10 – Area Centro - AOU Careggi/AOU Meyer/Ambito Pistoiese/Ambito Pratese/Ambito Fiorentino

lotto n. 11 – Area Sud Est – AOU Senese/Area di Arezzo/Area di Grosseto;

- aggiudicatari: Socialwork Società Cooperativa Sociale per i lotti nn. 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8,

RTI COOB Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione lavorativa/CO&SO

(Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali per il lotto n. 3,

RTI CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di

Cooperative Sociali/COOB Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione lavorativa per il lotto n. 6,

S.A.V.E.T. srl per i lotti nn. 9 – 10 – 11;

- durata convenzione: 72 mesi con opzione di proroga di 180 giorni;

- decorrenza convenzione: dalla data di stipula della stessa;

- durata contratti attuativi: durata minima 36 mesi, durata massima 72 mesi;

- decorrenza contratti attuativi: dalla data di stipula della convenzione;

- importo complessivo presunto convenzione: € 40.000.000,00 IVA esclusa (€ 48.800.000,00 IVA inclusa), comprensivo di adesioni, estensioni, integrazioni e proroga contrattuale così suddiviso per i seguenti lotti:

lotto n. 1 € 3.110.000,00 IVA esclusa € 3.794.200,00 IVA inclusa

lotto n. 2 € 6.000.000,00 IVA esclusa € 7.320.000,00 IVA inclusa

lotto n. 3 € 3.400.000,00 IVA esclusa € 4.148.000,00 IVA inclusa

lotto n. 4 € 810.000,00 IVA esclusa € 988.200,00 IVA inclusa

lotto n. 5	€ 1.910.000,00 IVA esclusa	€ 2.330.200,00 IVA inclusa
lotto n. 6	€ 625.000,00 IVA esclusa	€ 762.500,00 IVA inclusa
lotto n. 7	€ 3.610.000,00 IVA esclusa	€ 4.404.200,00 IVA inclusa
lotto n. 8	€ 4.685.000,00 IVA esclusa	€ 5.715.700,00 IVA inclusa
lotto n. 9	€ 4.750.000,00 IVA esclusa	€ 5.795.000,00 IVA inclusa
lotto n. 10	€ 8.000.000,00 IVA esclusa	€ 9.760.000,00 IVA inclusa
lotto n. 11	€ 3.100.000,00 IVA esclusa	€ 3.782.000,00 IVA inclusa;

- elenco delle prestazioni oggetto di aggiudicazione con i rispettivi prezzi unitari aggiudicati per ogni lotto (allegato 5, allegato 6, allegato 7, allegato 8, allegato 9, allegato 10, allegato 11, allegato 12, allegato 13, allegato 14, allegato 15);

- potenziali aderenti: Aziende Sanitarie della Regione Toscana ed Enti S.S.R.;

RILEVATO che è in corso la prosecuzione contrattuale, fino al 30/06/2019, del servizio di manutenzione a ridotto impatto ambientale delle aree verdi per l'AOUP afferente ad analoghe categorie merceologiche;

STABILITO che sono risultati migliori offerenti Socialwork Società Cooperativa Sociale per i lotti nn. 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8, RTI COOB Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione lavorativa/CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali per il lotto n. 3, RTI CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali/COOB Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione lavorativa per il lotto n. 6, S.A.V.E.T. srl per i lotti nn. 9 – 10 – 11 considerato i prezzi unitari applicati ad ogni singola prestazione inferiori rispetto ai corrispondenti prezzi a base d'asta, come risulta dalle offerte economiche riepilogative dei seguenti lotti:

lotto n. 1 – AOU Pisana (allegato 5)

lotto n. 2 – AUSL Toscana Nord Ovest Area di Lucca (allegato 6)

lotto n. 3 – AOU Careggi (allegato 7)

lotto n. 4 – AOU Meyer (allegato 8)

lotto n. 5 – AUSL Toscana Centro Ambito Pistoiese (allegato 9)

lotto n. 6 – AUSL Toscana Centro Ambito Pratese (allegato 10)

lotto n. 7 – AUSL Toscana Centro Ambito Fiorentino (allegato 11)

lotto n. 8 – AOU Senese (allegato 12)

lotto n. 9 – Area Nord Ovest - AOU Pisana/Area di Lucca (allegato 13)

lotto n. 10 – Area Centro - AOU Careggi/AOU Meyer/Ambito Pistoiese/Ambito Pratese/Ambito Fiorentino (allegato 14)

lotto n. 11 – Area Sud Est – AOU Senese/Area di Arezzo/Area di Grosseto (allegato 15);

RILEVATO che l'eventuale minor spesa determinata dalle quotazioni economiche scaturite dall'espletamento della presente procedura potrà essere quantificata in fase di definizione della procedura di adesione sulla base dei fabbisogni espressi dalle singole Aziende Sanitarie;

QUANTIFICATO l'importo complessivo presunto del quadro economico della convenzione in € 40.000.000,00 IVA esclusa (€ 48.800.000,00 IVA inclusa), comprensivo di eventuali adesioni, estensioni, integrazioni, proroga contrattuale, così suddiviso per lotti:

lotto n. 1 € 3.110.000,00 IVA esclusa € 3.794.200,00 IVA inclusa

lotto n. 2 € 6.000.000,00 IVA esclusa € 7.320.000,00 IVA inclusa

lotto n. 3 € 3.400.000,00 IVA esclusa € 4.148.000,00 IVA inclusa

lotto n. 4 € 810.000,00 IVA esclusa € 988.200,00 IVA inclusa

lotto n. 5	€ 1.910.000,00 IVA esclusa	€ 2.330.200,00 IVA inclusa
lotto n. 6	€ 625.000,00 IVA esclusa	€ 762.500,00 IVA inclusa
lotto n. 7	€ 3.610.000,00 IVA esclusa	€ 4.404.200,00 IVA inclusa
lotto n. 8	€ 4.685.000,00 IVA esclusa	€ 5.715.700,00 IVA inclusa
lotto n. 9	€ 4.750.000,00 IVA esclusa	€ 5.795.000,00 IVA inclusa
lotto n. 10	€ 8.000.000,00 IVA esclusa	€ 9.760.000,00 IVA inclusa
lotto n. 11	€ 3.100.000,00 IVA esclusa	€ 3.782.000,00 IVA inclusa;

EVIDENZIATO che l'affidamento di cui al presente provvedimento prevede la stipula di una convenzione da cui non derivano obbligazioni contrattuali ma solo la regolamentazione di futuri ed eventuali contratti attuativi, pertanto, ciascuna Azienda Sanitaria futura aderente provvederà ad indicare le forme di finanziamento con i rispettivi importi nella fase di attivazione della procedura di adesione;

ATTESO che le Aziende Sanitarie interessate gestiranno il rapporto contrattuale con le modalità ed alle condizioni normative previste nel capitolato speciale e nei suoi allegati con decorrenza dalla data di inizio effettivo del servizio documentato dal verbale di avvio sottoscritto dal responsabile dell'esecuzione del contratto e dall'aggiudicatario, previa sottoscrizione dei contratti attuativi;

RITENUTO di stipulare con Socialwork Società Cooperativa Sociale per i lotti nn. 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8, con RTI COOB Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione lavorativa/CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali per il lotto n. 3, con RTI CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali/COOB Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione lavorativa per il lotto n. 6, con S.A.V.E.T. srl per i lotti nn. 9 – 10 – 11, esperiti i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, una convenzione per l'affidamento del servizio di "Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale", mediante scrittura privata in modalità elettronica, per la durata di 72 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, come previsto dal capitolato speciale, per un importo complessivo presunto del quadro economico di € 40.000.000,00 IVA esclusa (€ 48.800.000,00 IVA inclusa) così suddiviso:

lotto n. 1	€ 3.110.000,00 IVA esclusa	€ 3.794.200,00 IVA inclusa
lotto n. 2	€ 6.000.000,00 IVA esclusa	€ 7.320.000,00 IVA inclusa
lotto n. 3	€ 3.400.000,00 IVA esclusa	€ 4.148.000,00 IVA inclusa
lotto n. 4	€ 810.000,00 IVA esclusa	€ 988.200,00 IVA inclusa
lotto n. 5	€ 1.910.000,00 IVA esclusa	€ 2.330.200,00 IVA inclusa
lotto n. 6	€ 625.000,00 IVA esclusa	€ 762.500,00 IVA inclusa
lotto n. 7	€ 3.610.000,00 IVA esclusa	€ 4.404.200,00 IVA inclusa
lotto n. 8	€ 4.685.000,00 IVA esclusa	€ 5.715.700,00 IVA inclusa
lotto n. 9	€ 4.750.000,00 IVA esclusa	€ 5.795.000,00 IVA inclusa
lotto n. 10	€ 8.000.000,00 IVA esclusa	€ 9.760.000,00 IVA inclusa
lotto n. 11	€ 3.100.000,00 IVA esclusa	€ 3.782.000,00 IVA inclusa;

VISTA la sopra menzionata documentazione dell'U.O.C. Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale conservata agli atti;

RITENUTO di dare opportuna pubblicità agli esiti di gara post aggiudicazione tramite la pubblicazione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti;

RITENUTO di dotare il presente atto dell'immediata eseguibilità attesa l'urgenza di stipulare la convenzione al fine di consentire celermente l'approvvigionamento del servizio in oggetto alle Aziende Sanitarie interessate, previa procedura di adesione;

DATO ATTO che il responsabile dell'esecuzione del contratto (RES) e il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) saranno nominati dalle Aziende Sanitarie interessate in una fase successiva all'aggiudicazione ossia in fase di definizione dei contratti attuativi;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi della Legge n. 241/90, nonché dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e dell'art. 4 del DPRGT 3/R/2014, è la dott.ssa Lucia Sabbatini che attesta la completezza e la legittimità dell'istruttoria procedimentale di cui al presente atto e la relativa regolarità procedurale;

CONSIDERATO, altresì, che la dott.ssa Lucia Sabbatini, Direttore di Area Divisione Servizi, Beni Economici ed Arredi, attesta, che la procedura di cui alla presente proposta è coerente con le linee strategiche dell'Ente, e:

- a) persegue un livello di aggregazione regionale;
- b) non produce duplicazioni o frazionamenti artificiali di rapporti contrattuali a livello regionale;
- c) non si sovrappone ad analoghe iniziative della Consip SpA o di altri soggetti aggregatori che, in base ai parametri tecnico economici del servizio evidenziati in sede di istruttoria tecnica, potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con la presente aggiudicazione;
- d) è conforme con gli obiettivi di performance del Dipartimento;

EVIDENZIATO, infine, che il Responsabile del Procedimento, il Dirigente Proponente, il Direttore del Dipartimento ABS, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiarano sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35bis del D. Lgs. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

Con il parere di conformità della U.O.C. Audit e Compliance ai sensi delle procedure interne (PA/3/2017);

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama:

- 1) di approvare le risultanze di gara, così come formalizzate nel verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del giorno 26/06/2018;
- 2) di aggiudicare, per le necessità delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, il servizio di "Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale" suddiviso nei seguenti lotti:
lotto n. 1 – AOU Pisana
lotto n. 2 – AUSL Toscana Nord Ovest Area di Lucca
lotto n. 3 – AOU Careggi
lotto n. 4 – AOU Meyer
lotto n. 5 – AUSL Toscana Centro Ambito Pistoiese
lotto n. 6 – AUSL Toscana Centro Ambito Pratese
lotto n. 7 – AUSL Toscana Centro Ambito Fiorentino

lotto n. 8 – AOU Senese

lotto n. 9 – Area Nord Ovest - AOU Pisana/Area di Lucca

lotto n. 10 – Area Centro - AOU Careggi/AOU Meyer/Ambito Pistoiese/Ambito Pratese/Ambito Fiorentino

lotto n. 11 – Area Sud Est – AOU Senese/Area di Arezzo/Area di Grosseto

a Socialwork Società Cooperativa Sociale i lotti nn. 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8, al costituendo RTI COOB Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione lavorativa/CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali il lotto n. 3, al costituendo RTI CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali/COOB Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione lavorativa il lotto n. 6, alla S.A.V.E.T. srl i lotti nn. 9 – 10 – 11, ai prezzi unitari proposti per ogni singola prestazione, come risulta dalle offerte economiche riepilogative per ogni lotto rispettivamente allegato 5, allegato 6, allegato 7, allegato 8, allegato 9, allegato 10, allegato 11, allegato 12, allegato 13, allegato 14, allegato 15;

3) di quantificare l'importo complessivo presunto del quadro economico della convenzione in € 40.000.000,00 IVA esclusa (€ 48.800.000,00 IVA inclusa) comprensivo di eventuali adesioni, estensioni, integrazioni, proroga contrattuale così suddiviso per lotti:

lotto n. 1	€ 3.110.000,00 IVA esclusa	€ 3.794.200,00 IVA inclusa
lotto n. 2	€ 6.000.000,00 IVA esclusa	€ 7.320.000,00 IVA inclusa
lotto n. 3	€ 3.400.000,00 IVA esclusa	€ 4.148.000,00 IVA inclusa
lotto n. 4	€ 810.000,00 IVA esclusa	€ 988.200,00 IVA inclusa
lotto n. 5	€ 1.910.000,00 IVA esclusa	€ 2.330.200,00 IVA inclusa
lotto n. 6	€ 625.000,00 IVA esclusa	€ 762.500,00 IVA inclusa
lotto n. 7	€ 3.610.000,00 IVA esclusa	€ 4.404.200,00 IVA inclusa
lotto n. 8	€ 4.685.000,00 IVA esclusa	€ 5.715.700,00 IVA inclusa
lotto n. 9	€ 4.750.000,00 IVA esclusa	€ 5.795.000,00 IVA inclusa
lotto n. 10	€ 8.000.000,00 IVA esclusa	€ 9.760.000,00 IVA inclusa
lotto n. 11	€ 3.100.000,00 IVA esclusa	€ 3.782.000,00 IVA inclusa;

4) di allegare al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

- allegato 1, verbale relativo alla seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del giorno 02/03/2018;
- allegato 2, verbali relativi alle sedute riservate della Commissione Giudicatrice;
- allegato 3, verbale relativo alla seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del giorno 26/06/2018;
- allegato 4, relazione della verifica di congruità delle offerte economiche relative ai lotti nn. 6 – 9 – 10 – 11;
- allegato 5, riepilogo offerta economica lotto n. 1
- allegato 6, riepilogo offerta economica lotto n. 2
- allegato 7, riepilogo offerta economica lotto n. 3
- allegato 8, riepilogo offerta economica lotto n. 4
- allegato 9, riepilogo offerta economica lotto n. 5
- allegato 10, riepilogo offerta economica lotto n. 6
- allegato 11, riepilogo offerta economica lotto n. 7
- allegato 12, riepilogo offerta economica lotto n. 8
- allegato 13, riepilogo offerta economica lotto n. 9
- allegato 14, riepilogo offerta economica lotto n. 10
- allegato 15, riepilogo offerta economica lotto n. 11;

5) di stipulare con Socialwork Società Cooperativa Sociale per i lotti nn. 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8, con RTI COOB Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione lavorativa/CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali per il lotto n. 3, con RTI CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali/COOB Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione lavorativa per il lotto n. 6, con S.A.V.E.T. srl per i lotti nn. 9 – 10 – 11, esperiti i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, una convenzione per l'affidamento del servizio di "Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale", mediante scrittura privata in modalità elettronica, per la durata di 72 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, come previsto dal capitolato speciale, per un importo complessivo presunto del quadro economico di € 40.000.000,00 IVA esclusa (€ 48.800.000,00 IVA inclusa) così suddiviso:

lotto n. 1	€ 3.110.000,00 IVA esclusa	€ 3.794.200,00 IVA inclusa
lotto n. 2	€ 6.000.000,00 IVA esclusa	€ 7.320.000,00 IVA inclusa
lotto n. 3	€ 3.400.000,00 IVA esclusa	€ 4.148.000,00 IVA inclusa
lotto n. 4	€ 810.000,00 IVA esclusa	€ 988.200,00 IVA inclusa
lotto n. 5	€ 1.910.000,00 IVA esclusa	€ 2.330.200,00 IVA inclusa
lotto n. 6	€ 625.000,00 IVA esclusa	€ 762.500,00 IVA inclusa
lotto n. 7	€ 3.610.000,00 IVA esclusa	€ 4.404.200,00 IVA inclusa
lotto n. 8	€ 4.685.000,00 IVA esclusa	€ 5.715.700,00 IVA inclusa
lotto n. 9	€ 4.750.000,00 IVA esclusa	€ 5.795.000,00 IVA inclusa
lotto n. 10	€ 8.000.000,00 IVA esclusa	€ 9.760.000,00 IVA inclusa
lotto n. 11	€ 3.100.000,00 IVA esclusa	€ 3.782.000,00 IVA inclusa;

6) di rilevare che l'eventuale minor spesa determinata dalle quotazioni economiche scaturite dall'espletamento della presente procedura potrà essere quantificata in fase di definizione della procedura di adesione sulla base dei fabbisogni espressi dalle singole Aziende Sanitarie;

7) di provvedere a dare opportuna pubblicità agli esiti di gara post aggiudicazione tramite la pubblicazione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti;

8) di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto (RES) e il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) saranno nominati dalle Aziende Sanitarie interessate in una fase successiva all'aggiudicazione ossia in fase di definizione dei contratti attuativi;

9) di dare mandato all'U.O.C. Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi di partecipare il presente provvedimento ai contraenti e alle Aziende Sanitarie interessate per gli adempimenti di conseguenza;

10) di considerare che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, delle linee guida ANAC n. 3/2016 e dell'art. 4 del DPRGT 3/R/2014, è la dott.ssa Lucia Sabbatini che attesta la completezza e la legittimità dell'istruttoria procedimentale di cui al presente atto e la relativa regolarità procedurale;

11) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i., attesa l'urgenza di stipulare la convenzione al fine di consentire celermente l'approvvigionamento del servizio in oggetto alle Aziende Sanitarie interessate, previa procedura di adesione;

12) di conservare gli atti relativi alla presente procedura presso l'U.O.C. Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi;

13) di dare atto che il presente provvedimento con gli atti allegati sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti;

14) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 e all'albo di pubblicità degli atti di questo ESTAR.

Il Dirigente Proponente
Dott.ssa Lucia Sabbatini

Il Direttore di Dipartimento
Dott. Paolo Torrico

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.**

(GARA N. 6743033 – LOTTO N. 6 C.I.G. n. 7077853D0E).

TRA

L’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, di seguito più brevemente denominato

ESTAR, in qualità di centrale di committenza, con sede legale provvisoria in Firenze, Via di San Salvi

n.12 - Palazzina 14, partita IVA n.06485540485, legalmente rappresentato dalla Dssa Lucia Sabbatini,

nata a Pisa il 15/03/1961 nella sua qualità di Direttore dell’Area Divisione Servizi Beni Economici e

Arredi come da Delibera del Direttore Generale n.374 del 27/11/2018 ed in forza di delega conferita

con delibera del Direttore Generale n. 382 del 30/11/2018, domiciliata per la carica presso la sede

legale dell’Ente;

E

il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.) costituito da **CO&SO (Consorzio per la**

Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale

(capogruppo mandataria) e da **Consorzio Cooperative Sociali per l’Inclusione Lavorativa**

COOB (mandante) (di seguito denominato anche Ditta, Società, Fornitore) con sede legale in

Firenze (FI), via Val di Pesa n.1-4 - C.F. e P.I. 04876970486, legalmente rappresentata dal Dr. Moreno

Sepiacci, nato a Pistoia (PT) il 25/12/1963, C.F. SPCMRN63T25G713N, in qualità di Presidente

del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede legale del Consorzio.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore del Dipartimento n.734 del 11/05/2017, si è proceduto

all’indizione di una procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, finalizzata alla stipula di una

convenzione per l’affidamento del servizio di “Manutenzione delle aree verdi a basso impatto

ambientale” da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana;

	- con Determinazione del Direttore del Dipartimento n.280 del 26/02/2019, divenuta esecutiva a	
	termini di legge, si è proceduto all'aggiudicazione della procedura aperta per la stipula di una	
	convenzione per l'affidamento del servizio di "Manutenzione delle aree verdi a basso impatto	
	ambientale" per il lotto n.6 "AUSL Toscana Centro Ambito Pratese" in favore del Raggruppamento	
	Temporaneo d'Imprese costituito da CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà)	
	Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale e dal Consorzio Cooperative Sociali per	
	l'Inclusione Lavorativa COOB;	
	- che con atto a rogito del Dott. Patrizia De Luca, Notaio in Pistoia, repertorio n. 49508, registrato	
	all'Ufficio Entrate di Pistoia il 11/03/2019 al n.1706 serie 1T, in atti, è stata costituita tra le suddette	
	Società il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai fini dell'appalto in oggetto, con conferimento	
	di mandato speciale con rappresentanza e procura alla Società CO&SO (Consorzio per la	
	Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale qualificata	
	"capogruppo mandataria".	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART.1- OGGETTO DEL CONTRATTO	
	La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei contratti attuativi che verranno	
	stipulati, durante il periodo di durata della medesima convenzione, direttamente dall'Azienda	
	interessata al servizio con le modalità di cui al Capitolato Speciale allegato.	
	Con la presente convenzione il Fornitore si impegna a stipulare contratti attuativi aventi ad oggetto il	
	servizio di "Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale" di cui al lotto n. 6.	
	La stipula della presente convenzione non è costitutiva di diritti di sorta in capo al Fornitore verso	
	ESTAR o le Aziende. La decisione delle singole Aziende di addivenire o meno alla stipula dei contratti	
	attuativi con il Fornitore sarà di carattere eventuale e discrezionale, e verrà adottata entro il termine di	
	validità della presente convenzione, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni.	
	2	

	L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità della presente convenzione non divenisse affidatario di contratti attuativi.	
	ART. 2 - DURATA	
	La convenzione, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale, avrà una durata di 72 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.	
	I contratti attuativi potranno essere stipulati dalle Aziende durante il periodo di validità della convenzione e potranno avere una durata minima di 36 mesi e una durata massima di 72 mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione.	
	Al termine del rapporto contrattuale, se richiesto, il Fornitore si impegna a continuare il servizio alle stesse condizioni e modalità senza soluzione di continuità, per un periodo non superiore a 180 giorni, al fine di garantire le prestazioni fino all'individuazione del nuovo contraente.	
	ART. 3 - CONTROLLI. CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA.	
	ESTAR dà atto che sulla documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara:	
	- sono state esperite le verifiche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con esito regolare e che in merito a "Anagrafe sanz. Amm.ve dipiti da reato e certificato di ottemperanza", come da nota conservata in atti dall'UOS. Contrattualistica, la verifica è tutt'ora in corso di effettuazione, pertanto il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di esito non regolare dei controlli in corso di effettuazione;	
	- sono stati avviati i controlli di cui agli artt. 84 e ss. del D.Lgs 159/2011 e, decorso il termine di cui all'art. 92, si precisa che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso di esito negativo delle verifiche prefettizie.	
	ESTAR dà altresì atto che sono state esperite le verifiche sull'anomalia dell'offerta, secondo quanto disposto dagli artt. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, con esito positivo, come risulta dalla relazione del 21/12/2018, agli atti della competente U.O.C. Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale.	
	3	

	ART. 4 – PERIODO DI PROVA	
	Il presente atto è sottoposto, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale di gara, al periodo di prova, pari	
	alla durata di 3 mesi dalla data di effettivo inizio del servizio allo scopo di consentire all'Azienda	
	interessata una valutazione ampia e complessiva del servizio.	
	La valutazione relativa al superamento del periodo di prova sarà effettuata dall'Azienda interessata.	
	In caso di contestazione, le verifiche dovranno essere effettuate in contraddittorio con il Fornitore.	
	Qualora il servizio non corrisponda alle caratteristiche dichiarate e/o dovessero permanere gravi	
	disservizi, sarà concesso al Fornitore un ulteriore periodo di prova non superiore a 3 mesi, al termine	
	del quale se l'esecuzione del servizio dovesse sortire ancora esito negativo, l'Azienda potrà procedere al	
	recesso unilaterale dal contratto attuativo, con l'obbligo per il Fornitore di garantire, accollandosi il	
	maggior onere, la continuità del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario e comunque non	
	oltre sei mesi dalla formale contestazione. In tali casi l'Azienda procederà all'escussione della	
	fideiussione presentata a titolo di deposito cauzionale definitivo.	
	ART. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE	
	L'importo complessivo presunto del quadro economico della presente convenzione, relativa al lotto n.	
	6, ammonta ad € 625.000,00 oltre IVA (aliquota 22%).	
	I prezzi unitari relativi all'aggiudicazione sono quelli di offerta (Allegato A), parte integrante e sostanziale	
	del presente atto, oltre oneri fiscali (I.V.A.). I prezzi offerti sono comprensivi di quanto occorre per	
	effettuare il servizio e resteranno fissi e invariati per tutta la durata contrattuale salvo migliorie successive	
	e salvo confronto con i prezzi di mercato, nonché azioni di rientro determinate da normative regionali	
	o statali.	
	L'eventuale adeguamento dei prezzi è regolato da quanto previsto all'art. 20 del capitolato speciale.	
	ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
	Il servizio dovrà essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla	
	4	

	<p>normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto, nel capitolato tecnico e nel capitolato speciale. Il Fornitore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata della presente convenzione, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione del servizio e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive delle Aziende e/o di ESTAR a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabiliti nella presente convenzione, nei contratti attuativi e nei loro allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.</p>	
	ART. 7 – CONTRATTI ATTUATIVI	
	<p>La stipula dei singoli contratti attuativi avverrà ai sensi dell'art.7 del Capitolato Speciale. Per il contenuto dei medesimi si richiama quanto previsto all'art.22 dello stesso capitolato.</p>	
	ART. 8 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
	<p>Il Fornitore si impegna all'emissione delle fatture nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.</p>	
	<p>Il pagamento delle fatture avverrà, da parte delle Aziende Sanitarie interessate, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture o, se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/ regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (C.I.G. derivato ed eventuale CUP).</p>	
	<p>La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello ScI al sistema del cliente. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende</p>	
	5	

	Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, la	
	sospensione dei termini segue la disciplina vigente.	
	A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi	
	da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del DM 3/04/2013, n. 55. Le informazioni	
	sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.gov.it	
	ART. 9 - SUBAPPALTO	
	Il subappalto non è consentito in quanto l'Operatore Economico, in sede di gara, non ha richiesto di	
	subappaltare.	
	ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	L. n.136 del 13/08/2010. I bonifici dovranno riportare, tra gli altri, i codici CIG "derivati" assunti da	
	ciascuna Azienda destinataria del servizio.	
	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la	
	piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.	
	ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA	
	A titolo di cauzione, come richiesto ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e a garanzia dei patti	
	contrattuali, si prende atto che il Fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 25.000,00 a	
	mezzo di garanzia fideiussoria n. 164879884 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni spa. Il Fornitore in	
	caso di prolungamento, si impegna a prorogare la polizza fideiussoria per l'importo proporzionato al	
	nuovo periodo di validità contrattuale.	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore anche quelli a fronte dei	
	quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ESTAR e le Aziende	
	Sanitarie interessate hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e/o sulla emissione dell'ultimo	
	mandato di pagamento annuale delle fatture. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per	
	6	

	effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro	
	della stessa. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata del contratto e sarà svincolato e	
	restituito all'aggiudicatario soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il	
	regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la stessa avrà saldato ogni eventuale	
	onere contrattuale di sua spettanza, nonché eventuali penali che dovessero essere applicate.	
	ART. 12 – GARANZIE E RESPONSABILITA' CIVILE	
	L'ESTAR e l'Azienda sono esonerati da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per	
	danni, infortuni o altro che dovessero accadere, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale	
	onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso. A tale riguardo, ai sensi	
	dell'art. 13 del capitolato speciale, l'aggiudicatario, prima della stipula dei singoli contratti attuativi,	
	presenterà all'Azienda interessata, se richiesta dalla stessa, idonea polizza assicurativa che copra ogni	
	rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone delle Aziende Sanitarie	
	e/o terzi a qualsiasi titolo presenti.	
	ART. 13 – PENALI	
	Le penali in caso di inadempienza contrattuale sono quelle stabilite ed indicate nell'art. 21 del capitolato	
	speciale; le stesse potranno essere meglio puntualizzate nei contratti attuativi.	
	ART. 14 – OSSERVANZA LEGGI E RISPETTO NORME SICUREZZA	
	Il Fornitore è tenuto al rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale, di quanto previsto dalla	
	normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla LRT 38/2007,	
	adeguandosi alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale siano prescritte dalla normativa.	
	Si dà atto che i DUVRI integrali completi della parte di perfezionamento aziendale, redatta prima	
	dell'avvio dell'esecuzione del contratto attuativo, saranno depositati in originale presso la relativa	
	Azienda interessata, una copia presso l'Impresa aggiudicataria e una copia presso la Stazione	
	Appaltante. Al presente contratto è allegata copia del DUVRI - Documento ricognitivo (Allegato D)	
	7	

	parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	ART. 15 – TRATTAMENTO DATI	
	Le Parti si impegnano ad osservare con puntualità gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla normativa nazionale vigente ed al Regolamento (UE) 2016/679, nonché ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo, tra cui specialmente i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.	
	ART. 16 – RISERVA DI FUTURE ADESIONI	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Capitolato Speciale, il Fornitore è tenuto a consentire le adesioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati nella presente convenzione, fino all'importo massimo del quadro economico previsto per il lotto di riferimento.	
	ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	
	La convenzione ed i contratti attuativi potranno essere risolti nei casi previsti dall'art. 31 del Capitolato Speciale con le modalità ivi indicate. L'ESTAR e/o le Aziende potranno altresì recedere rispettivamente dalla convenzione e/o dai contratti attuativi nei modi previsti dall'art. 32 del medesimo Capitolato. La risoluzione o il recesso potranno riguardare anche singoli contratti o parte di essi; in tutti i casi, fermo restando il diritto delle Aziende alla riscossione del corrispettivo maturato, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.	
	ART. 18 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE	
	La presente convenzione, nonché i futuri contratti attuativi, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.	
	Le spese contrattuali di bollo sono a carico del Fornitore.	
	Si dà atto di aver assolto all'imposta di bollo (n. 13 marche da bollo da € 16,00 cad. per un importo complessivo pari ad € 208,00) in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale 1 prot.	
	8	

	46020 del 27/05/2015.	
	ART. 19 – DISPOSIZIONI ULTERIORI	
	Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare all'ESTAR ogni variazione della propria	
	ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione	
	e/o rappresentanza della medesima.	
	ART. 20 – DOMICILIO DELLE PARTI	
	Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.	
	ART. 21 – FORO COMPETENTE	
	Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti si conviene che il Foro competente	
	esclusivo è quello di Firenze.	
	ART. 22 – NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL	
	CONTRATTO (RES) E DEL DIRETTORE DELLA ESECUZIONE DEL	
	CONTRATTO (DEC)	
	La fase esecutiva della convenzione è di pertinenza delle Aziende Sanitarie ed i relativi adempimenti	
	saranno effettuati a cura del Responsabile dell'esecuzione del Contratto (RES) e del Direttore	
	dell'esecuzione del contratto (DEC) che ciascuna Azienda Sanitaria provvederà a nominare al	
	momento della stipula dei singoli contratti attuativi, dandone comunicazione all'Estar.	
	ART. 23 – RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alla normativa nazionale e	
	regionale vigente, al Capitolato Speciale (Allegato B) e Capitolato Tecnico (Allegato C), parti integranti	
	e sostanziale del presente contratto, all'offerta tecnica, ai chiarimenti forniti in fase di gara, al	
	Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'ESTAR, alle norme contenute nel Codice Civile.	
	Allegati parti integranti e sostanziali del presente contratto:	
	ALL. A - Riepilogo Offerta Economica Lotto n. 6	
	9	

**SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
LOTTO N. 6 - AUSL Toscana Centro Ambito Pratese**

R.T.I. CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali COOB
Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa

N. prestazione	Descrizione prestazione	Unità di misura	Prezzo unitario aggiudicato in cifre (IVA esclusa) LOTTO 6	Prezzo unitario aggiudicato in lettere (IVA esclusa) LOTTO 6	Aliquota IVA (%)
1	Taglio manto erboso con altezza erba fino ad un massimo di 10 cm comprensivo di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.	mq	0,13	zero/13	22
2	Taglio manto erboso con altezza erba fino ad un massimo di 10 cm comprensivo di due concimazioni e di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.	mq	0,13	zero/13	22
3	Taglio manto erboso con altezza erba fino ad un massimo di 10 cm.	mq	0,04	zero/04	22
4	Taglio manto erboso con altezza erba fino ad un massimo di 10 cm comprensivo di due concimazioni.	mq	0,13	zero/13	22
5	Taglio manto erboso con altezza erba fino ad un massimo di 20 cm.	mq	0,11	zero/11	22
6	Taglio manto erboso con altezza erba fino ad un massimo di 40 cm.	mq	0,08	zero/08	22
10	Potatura delle essenze arbustive comprensivo di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta	nr	5,92	cinque/92	22
11	Potatura delle essenze arbustive a macchia comprensivo di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta	mq	4,27	quattro/27	22
12	Potatura siepi con ripristino quota standard di altezza fino a 1,50 m di qualsiasi larghezza comprensivo di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta	ml	1,84	uno/84	22
13	Potatura siepi con altezza da 1,50 m a 3,50 m di qualsiasi larghezza comprensivo di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta	ml	6,67	sei/67	22
14	Potatura siepi con altezza da 3,50 m a 6 m di qualsiasi larghezza comprensivo di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta	ml	11,77	undici/77	22
15	Potatura di pergolati di altezza fino a 3 m comprensivo di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta	mq	5,10	cinque/10	22
23	Estirpazione impianto radicale delle siepi comprensivo di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta	ml	10,92	dieci/92	22
24	Estirpazione impianto radicale di cespugli comprensivo di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta	nr	7,13	sette/13	22
25	Estirpazione impianto radicale di cespugli a macchia comprensivo di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta	mq	2,45	due/45	22
26	Estirpazione e frantumazione di ceppaie comprensivo di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta	nr	126,15	centoventisei/15	22
29	Taglio incolti e sottobosco comprensivo di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta	mq	2,35	due/35	22
30	Decespugliamento di vegetazione arbustivo erbacea di tipo infestante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta	mq	2,55	due/55	22
31	Zappettatura a siepi e cespugli	mq	2,07	due/07	22
32	Spollonatura	nr	13,67	tredici/67	22
33	Risemina e rigenerazione dei manti erbosi con preparazione del terreno	mq	1,30	uno/30	22
34	Formazione dei manti erbosi in zolla	mq	6,70	sei/70	22
35	Preparazione del terreno	mq	0,43	zero/43	22

**SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
LOTTO N. 6 - AUSL Toscana Centro Ambito Pratese**

R.T.I. CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali COOB
Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa

N. prestazione	Descrizione prestazione	Unità di misura	Prezzo unitario aggiudicato in cifre (IVA esclusa) LOTTO 6	Prezzo unitario aggiudicato in lettere (IVA esclusa) LOTTO 6	Aliquota IVA (%)
36	Concimazione	mq	0,36	zero/36	22
37	Diserbo	mq	0,23	zero/23	22
38	Trattamenti fitosanitari	nr	41,09	quarantuno/09	22
39	Scerbatura ad aiuole/aree fiorite	mq	1,45	uno/45	22
40	Manutenzione delle fioriere	nr	16,83	sedici/83	22
41	Raccolta, trasporto e smaltimento materiale di risulta	mq	0,18	zero/18	22
42	Innaffiamento/Irrigazione	mq	0,09	zero/09	22
46	Messa a dimora alberi di circonferenza da 12 a 20 cm	nr	63,39	sessantatre/39	22
47	Messa a dimora alberi di circonferenza da 21 a 30 cm	nr	155,29	centocinquantacinque/29	22
48	Messa a dimora alberi di circonferenza da 31 a 50 cm	nr	365,57	trecentosessantacinque/57	22
49	Messa a dimora siepi e cespugli	nr	0,72	zero/72	22
50	Messa a dimora erbacee perenni	nr	4,30	quattro/30	22
51	Messa a dimora fioriture	nr	0,19	zero/19	22
52	Fornitura di alberi di circonferenza da 12 a 20 cm	nr	129,83	centoventinove/83	22
53	Fornitura di alberi di circonferenza da 21 a 30 cm	nr	378,94	trecentosettantotto/94	22
54	Fornitura di alberi di circonferenza da 31 a 50 cm	nr	610,38	seicentodieci/38	22
55	Fornitura di siepi e cespugli	nr	15,16	quindici/16	22
56	Fornitura di erbacee perenni	nr	3,15	tre/15	22
57	Fornitura di fioriture	nr	1,35	uno/35	22
58	Pacciamatura di aiuole e piante con corteccia (fornitura e posa in opera)	mq	10,17	dieci/17	22
59	Pacciamatura di aiuole e piante con lapillo vulcanico (fornitura e posa in opera)	mc	85,39	ottantacinque/39	22
60	Fornitura di concimi	kg	1,02	uno/02	22
61	Fornitura di fitofarmaci	lt	42,12	quarantadue/12	22
62	Fornitura di terriccio	mc	79,69	settantanove/69	22
63	Fornitura di sementi	kg	6,26	sei/26	22

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE
VERDI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DA DESTINARE ALLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA.**

Durata Convenzione: sei anni (72 mesi)

QUADRO ECONOMICO: € 40.000.000,00 oltre IVA

INDICE

- ART. 1 – DEFINIZIONI
- ART. 2 - OGGETTO
- ART. 3 – PRESTAZIONI, CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE
- ART. 4 – DESTINATARI DELLA CONVENZIONE ED EVENTUALI
ESTENSIONI/ADESIONI
- ART. 5 – QUADRO ECONOMICO, FABBISOGNI E BASE D’ASTA
- ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE, DEI CONTRATTI ATTUATIVI E PROROGA
- ART. 7 – STIPULA DELLA CONVENZIONE, DEI CONTRATTI ATTUATIVI E RELATIVE
SPESE
- ART. 8 – CAUZIONE A GARANZIA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI
ATTUATIVI
- ART. 9 – PERIODO DI PROVA
- ART. 10 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI
- ART. 11 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO,
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO,
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 12 – REFERENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
- ART. 13 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E RESPONSABILITA’
- ART. 14 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO/OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
- ART. 15 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D.LGS. N. 81/2008
- ART. 16 – CLAUSOLA SOCIALE E DI SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE
- ART. 17 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI
- ART. 18 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 19 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 20 – REVISIONE DEI PREZZI
- ART. 21 – INADEMPIMENTI E PENALITA’
- ART. 22 – CONTRATTO ATTUATIVO
- ART. 23 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- ART. 24 – VERIFICA DI CONFORMITA’ O DI REGOLARE ESECUZIONE
- ART. 25 – VERIFICHE DI CONFORMITA’ AZIENDALI
- ART. 26 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO



- ART. 27 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AGGIUDICATARIO
- ART. 28 – VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
- ART. 29 – VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROPOSTE DALL'AGGIUDICATARIO
- ART. 30 – SUBAPPALTO
- ART. 31 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
- ART. 32 – CAUSE DI RECESSO
- ART. 33 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
- ART. 34 – VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI
- ART. 35 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 36 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
- ART. 37 – FORO COMPETENTE
- ART. 38 – NORME DI RINVIO

ART. 1 – DEFINIZIONI

Convenzione: contratto normativo stipulato tra ESTAR e l'Impresa aggiudicataria il cui scopo è quello di stabilire la regolamentazione dei contratti attuativi da stipulare, durante il periodo di vigenza della convenzione, con le modalità e disposizioni stabilite nel presente capitolato.

Contratto attuativo: contratto stipulato per l'esecuzione del servizio tra l'Azienda Sanitaria e l'Impresa aggiudicataria durante il periodo di vigenza della convenzione con le modalità e disposizioni stabilite nel presente capitolato e nella convenzione. Con il contratto attuativo le Aziende Sanitarie esprimono la volontà di acquisire il servizio o parte di esso. In nessun caso il contratto attuativo potrà avere ad oggetto servizi di natura diversa da quelli di cui alla convenzione.

Azienda/Azienda Sanitaria: Aziende sanitarie/ospedaliere della Regione Toscana o Enti convenzionati che stipuleranno i contratti attuativi, nonché ESTAR per le esigenze proprie dell'Ente;

ESTAR: ente firmatario della convenzione per conto delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana nonché degli Enti Convenzionati interessati ai singoli contratti attuativi.

Impresa/Ditta/Aggiudicatario: operatore economico aggiudicatario e firmatario della convenzione nonché destinatario dei singoli contratti attuativi.

Concorrente: operatore economico che partecipa alla gara.

Codice appalti: D. Lgs. n. 50/2016.

CIG - Codice Identificativo Gara - è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) unico per ogni appalto o lotto per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive deliberazioni dell'Autorità; tale codice alfanumerico, nell'ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, individua univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso.

DURC: documento unico di regolarità contributiva – è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità dell'Impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

DUVRI: - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza - è il documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non





sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente o da altri appaltatori.

ART. 2 – OGGETTO

Oggetto della procedura aperta è la stipula di una **convenzione** per l'affidamento del **servizio di “Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale”** da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana.

L'appalto è composto da 11 lotti.

I lotti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8 sono riservati, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016, agli operatori economici e alle cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ex L. 68/99 o svantaggiate ex L. 381/91.

Ogni lotto è suddiviso in prestazioni che potranno essere tutte o in parte oggetto degli eventuali contratti attuativi.

In nessun caso i contratti attuativi potranno avere ad oggetto servizi di natura diversa da quelli di cui alla presente convenzione.

La convenzione disciplina i contratti attuativi che potranno essere stipulati durante il periodo di durata della convenzione stessa con le stesse modalità e disposizioni stabilite nel presente capitolato e nella convenzione.

ART. 3 – PRESTAZIONI, CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE

L'oggetto della convenzione di cui all'art. 2 si articolerà nelle **prestazioni** che sono **dettagliate e descritte con le relative caratteristiche e modalità di esecuzione nel capitolato tecnico**, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale.

Tali prestazioni potranno essere trattate anche “a canone” qualora l'Azienda Sanitaria lo ritenesse opportuno in base alle proprie esigenze gestionali.

Tale canone dovrà essere comunque calcolato considerando i prezzi unitari di aggiudicazione delle singole prestazioni e dovrà essere **stipulato in accordo con la Ditta aggiudicataria**, accordo che dovrà essere articolato nei singoli contratti attuativi.

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte con la massima cura, a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dal capitolato tecnico, dal presente capitolato e dalle vigenti normative in materia.

ART. 4 – DESTINATARI DELLA CONVENZIONE ED EVENTUALI ESTENSIONI/ADESIONI

La convenzione verrà stipulata da ESTAR quale centrale di committenza della Regione Toscana di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 1, comma 455, della L. 27/12/2006, n. 296, nonché all'art. 101, comma 1 bis della LGRT n. 40/2005 e successive Leggi Regionali n. 26/2014 e n. 86/2014.

Per tale ragione **i destinatari** potranno essere le **Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario della Regione Toscana** nonché gli **altri Enti del S.S.R.**





Tali Aziende e/o Enti potranno manifestare la propria volontà di aderire alla convenzione in argomento con apposita comunicazione trasmessa ad **ESTAR** il quale, dopo averne verificato la capienza economica, **effettuerà la/le adesione/i, o l'estensione/i** alle quotazioni economiche e condizioni dettate dalla convenzione, **fino all'importo massimo previsto per il /i lotto/i a cui si vuole aderire**. Tale importo costituisce il valore di riferimento complessivo non superabile dalla sommatoria degli eventuali contratti attuativi per il/i lotto/i di riferimento. Il termine utile per **poter aderire alla convenzione è di 3 anni** a decorrere dalla data di stipula della convenzione.

ART. 5 – QUADRO ECONOMICO, FABBISOGNI E BASE D'ASTA

Il quadro economico della convenzione, stimato per 72 mesi **in € 40.000.000,00 oneri fiscali esclusi**, ripartito tra i vari lotti, è **omnicomprensivo** ossia include eventuali adesioni, estensioni, integrazioni, proroghe e costituisce il **valore di riferimento complessivo non superabile dalla sommatoria dei contratti attuativi**.

I **fabbisogni** presunti triennali ed i **prezzi unitari a base d'asta** delle Aziende Sanitarie che partecipano in prima aggiudicazione sono riportati nella tabella elenco prestazioni, allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Il **valore complessivo triennale a base d'asta** stimato dalle Aziende Sanitarie interessate ammonta ad **€ 4.874.991,70 IVA esclusa** suddiviso per lotti come di seguito riportato:

Lotti n.	Descrizione LOTTI	Importi triennali a base d'asta non superabili
1	AOU Pisana	€ 648.369,44
2	AUSL Toscana Nord Ovest Area di Lucca	€ 302.810,10
3	AOU Careggi	€ 773.769,05
4	AOU Meyer	€ 186.424,60
5	AUSL Toscana Centro Ambito Pistoiese	€ 439.584,64
6	AUSL Toscana Centro Ambito Pratese	€ 143.450,29
7	AUSL Toscana Centro Ambito Fiorentino	€ 832.155,81
8	AOU Senese	€ 108.322,03
9	Area Nord Ovest (Area di Lucca/AOU Pisana)	€ 396.297,40
10	Area Centro (Ambito Pistoiese/Ambito Pratese/Ambito Fiorentino/AOU Careggi/AOU Meyer)	€ 814.839,13



11	Area Sud Est (Area di Arezzo/Area di Grosseto/AOU Senese)	€ 228.969,21
----	---	--------------

La suddetta stima è stata effettuata in ragione della previsione del fabbisogno delle Aziende Sanitarie interessate ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso del servizio da parte delle Aziende Sanitarie stesse nell'arco temporale di tre anni.

Le stime sopra indicate non sono in alcun modo impegnative né vincolanti per ESTAR e/o per le Aziende Sanitarie interessate nei confronti della Ditta aggiudicataria.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE, DEI CONTRATTI ATTUATIVI E PROROGA

La **convenzione** che verrà stipulata con la/le Ditta/e aggiudicataria/e **ha una durata di sei anni (72 mesi)** a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

I contratti attuativi potranno essere stipulati durante il periodo di validità della convenzione e potranno avere una **durata minima di tre anni (36 mesi) ed una durata massima di 6 anni (72 mesi)** a decorrere dalla data di stipula della convenzione, quindi il termine utile per **poter aderire alla convenzione è di 3 anni** a decorrere dalla data di stipula della convenzione.

Alla scadenza della convenzione ESTAR potrà disporre la **proroga di 180 giorni alle quotazioni e condizioni economiche già esistenti** e comunque per il tempo strettamente necessario all'individuazione del/i nuovo/i contraente/i, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 - STIPULA DELLA CONVENZIONE, DEI CONTRATTI ATTUATIVI E RELATIVE SPESE

ESTAR stipulerà con la/e Ditta/e aggiudicataria/e **una convenzione**, in modalità elettronica, **in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante**, oppure **mediante scrittura privata**, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

A loro volta **le Aziende Sanitarie interessate**, durante il periodo di validità della convenzione, **potranno stipulare con la/e Ditta/e aggiudicataria/e i relativi contratti attuativi** in base a quanto **prestabilito nella convenzione**, nel capitolato tecnico e nel presente capitolato.

Tutte le **spese e tasse** inerenti la stipula **saranno a carico della/e Ditta/e aggiudicataria/e**.

ART. 8 – CAUZIONE A GARANZIA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Ai fini della stipula della convenzione e degli eventuali contratti attuativi, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire a favore di ESTAR e delle Aziende Sanitarie interessate **una cauzione definitiva a garanzia** dell'adempimento degli obblighi assunti con la convenzione e con i contratti attuativi nella misura del **10%** del quadro economico stabilito dalla convenzione relativo al/i lotto/i per cui il concorrente risulti aggiudicatario, fatte salve **le eventuali variazioni e riduzioni** ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché delle eventuali riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore di ESTAR e delle Aziende Sanitarie il cui importo è indicato nella convenzione, **prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni**, a semplice richiesta scritta di ESTAR e/o delle Aziende Sanitarie interessate. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 del cod. civ., nascenti dalla convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

In particolare, la cauzione rilasciata **garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario**, anche quello relativo alla **mancata stipula del contratto attuativo** e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

La garanzia opera nei confronti di ESTAR a far data dalla sottoscrizione della convenzione e nei confronti delle Aziende Sanitarie a far data dalla stipula dei contratti attuativi.

Opera, inoltre, per tutta la durata della convenzione e dei contratti attuativi fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata, decorsi i termini, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte di ESTAR della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. In caso di risoluzione, la cauzione sarà ripartita in modo proporzionale sulla base dei contratti attuativi stipulati dalle singole Aziende Sanitarie.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di ESTAR.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante da parte dell'aggiudicatario dei certificati di verifica di conformità del servizio emessi dalle Aziende Sanitarie, in riferimento al periodo di avanzamento dell'esecuzione. Lo svincolo automatico sarà effettuato periodicamente con cadenza semestrale.

Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione ad ESTAR, allegando ad essa i certificati di verifica di conformità relativi al periodo di riferimento, ai fini del monitoraggio della cauzione stessa.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà **provvedere al reintegro** della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste, **ESTAR ha la facoltà di dichiarare risolta la convenzione e le singole Aziende Sanitarie hanno la facoltà di dichiarare risolto il contratto attuativo**, ai sensi dell'art. 31 del presente capitolato, fermo restando il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione della convenzione, l'aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

In caso di risoluzione del contratto attuativo, l'aggiudicatario incorre nell'escussione parziale della cauzione, nella misura del 2% dell'importo contrattuale, ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto negoziale della convenzione e sarà



restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto dopo il **certificato/attestazione di regolare esecuzione** di tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

ART. 9 – PERIODO DI PROVA

Relativamente alla stipula di ogni singolo contratto attuativo, per i primi tre mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, l'appalto è **conferito a titolo di prova** al fine di consentire all'Azienda Sanitaria interessata una valutazione ampia e complessiva dello stesso.

Qualora durante tale periodo dovessero permanere gravi disservizi, sarà concesso alla Ditta un ulteriore periodo di prova non superiore a tre mesi, al termine del quale, se l'esecuzione del servizio dovesse sortire **esito negativo**, l'Azienda Sanitaria procederà alla **risoluzione del contratto attuativo** ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

ART. 10 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Fermo restando quanto precisato all'art. 2 del presente capitolato, il **contratto attuativo verrà eseguito** sotto la cura del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, laddove nominato.

L'avvio dell'esecuzione, autorizzata dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, dovrà essere formalizzata in apposito verbale firmato dalle parti interessate.

L'Azienda Sanitaria definirà tempi e modi per l'**effettuazione delle verifiche di conformità** secondo il proprio ordinamento.

ESTAR potrà procedere ad effettuare controlli a campione sull'andamento delle verifiche di conformità tenute dalle Aziende Sanitarie che hanno aderito alla convenzione. I controlli potranno avere ad oggetto sia gli aspetti relativi agli elementi essenziali previsti dal capitolato di gara, sia gli aspetti relativi agli elementi rinvenibili nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara che hanno costituito oggetto di valutazione qualitativa.

Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva l'Azienda Sanitaria dovrà trasmettere ad ESTAR il **certificato di verifica di conformità finale** del servizio svolto.

ART. 11 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è nominato da ESTAR e cura lo svolgimento della gara fino alla stipula della convenzione nonché la gestione della stessa. Svolge le funzioni individuate all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, nominato dall'Azienda Sanitaria interessata, autorizza l'avvio dell'esecuzione, accerta e verifica la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, cura le eventuali sospensioni e le variazioni contrattuali, predispone le ordinazioni, liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento del servizio, contesta alla Ditta aggiudicataria gli eventuali disservizi, applica le penali in caso di inadempienza o ritardi da parte della Ditta aggiudicataria, propone la risoluzione del





contratto. Inoltre, autorizza l'esecuzione anticipata del contratto, acquisisce il CIG derivato e fornisce i flussi informativi all'Osservatorio Regionale per i contratti pubblici mediante la piattaforma SITAT SA ed ogni altra funzione ad esso demandata dalla normativa vigente.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato dall'Azienda Sanitaria interessata, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione di quest'ultimo verificando che il servizio sia eseguito in conformità ai documenti contrattuali.

ART. 12 – REFERENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria dovrà nominare un **responsabile del servizio** che costituirà l'interfaccia della Ditta aggiudicataria nei confronti di ESTAR e delle Aziende Sanitarie e, prima dell'avvio del servizio, dovrà comunicarne il nominativo alle Aziende Sanitarie e ad ESTAR.

Il responsabile del servizio dovrà **vigilare sul regolare svolgimento** delle singole prestazioni richieste e dovrà assicurare, per eventuali urgenze o emergenze, **una pronta reperibilità telefonica 24h su 24h** sia nei **giorni feriali** che nei **giorni festivi**. Sarà, inoltre, responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali ed ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria dovrà essere comunicata allo stesso.

Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e con i funzionari delle Aziende Sanitarie deputati al controllo dell'andamento del servizio. Su richiesta specifica del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto/Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO E RESPONSABILITA'

E' a carico dell'aggiudicatario l'esecuzione di tutte le **prestazioni a perfetta regola d'arte** nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel capitolato tecnico e nel presente capitolato. **E' obbligo dell'aggiudicatario/i monitorare costantemente le aree verdi oggetto dell'appalto al fine di individuare le situazioni di potenziale pericolo nonché le patologie endemiche delle piante e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro. Inoltre, è obbligo dell'aggiudicatario eseguire le prestazioni utilizzando tecniche e prodotti a basso impatto ambientale conformi ai Criteri Ambientali Minimi individuati dal D.M. 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17/01/2014).**

Il servizio che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà **formalmente contestato**, con conseguente applicazione delle penalità previste.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione delle prestazioni dovrà essere segnalato, nel più breve tempo possibile e non oltre 24h dal suo verificarsi, al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti dell'aggiudicatario durante la vigenza contrattuale con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.



Inoltre, è a carico dell'aggiudicatario **il rispetto e l'applicazione delle norme** relative alle **assicurazioni antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali** i cui oneri sono a carico della Ditta e **l'osservanza delle norme** vigenti in materia di **sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti** i cui oneri sono a carico della Ditta.

L'aggiudicatario dovrà **possedere idonea polizza assicurativa** con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, nonché professionale, derivante dall'esecuzione del contratto in quanto è responsabile di ogni eventuale danno, arrecato a persone o cose, derivato dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio. E' facoltà dell'Azienda Sanitaria richiedere all'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto attuativo, copia della polizza assicurativa nonché la copertura assicurativa di ulteriori rischi eventualmente non compresi nella polizza stipulata dalla Ditta. **Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni non coperti** ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurativi.

In caso di polizza già attivata, l'aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto. Il massimale della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'aggiudicatario, in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo. Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia alle Aziende Sanitarie.

Agli effetti assicurativi, l'aggiudicatario, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare alle Aziende Sanitarie eventuali danni o sinistri occorsi a impianti, strutture, o apparecchiature. L'accertamento dei danni verso cose sarà effettuato dalle Aziende Sanitarie alla presenza del responsabile del servizio previamente avvertito. Qualora l'aggiudicatario non partecipi all'accertamento in oggetto le Aziende Sanitarie provvederanno autonomamente. I costi accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'aggiudicatario. Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, le Aziende Sanitarie sono autorizzate a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione con obbligo di immediato reintegro.

ESTAR e le Aziende Sanitarie **sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro** che dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che **qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso**. L'aggiudicatario è responsabile di ogni danno che possa derivare alle Aziende Sanitarie, ad ESTAR ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto di gara.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere l'Azienda Sanitaria/ESTAR **sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità civile** derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa Azienda Sanitaria/ESTAR.

Qualora per cause di disservizio dovute all'aggiudicatario ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività delle Aziende Sanitarie, l'aggiudicatario è tenuto al loro risarcimento.

La Ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta a **risarcire** l'Azienda Sanitaria e l'ESTAR **del danno causato** da ogni **inadempimento alle obbligazioni** derivanti dal presente capitolato. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali e alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'aggiudicatario che ne risponderà in via esclusiva esonerandone già in via preventiva ed espressamente ESTAR e le Aziende Sanitarie.

ART. 14 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO/OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

I dipendenti/collaboratori della Ditta aggiudicataria che presteranno il servizio nelle strutture dell'Azienda Sanitaria interessata saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla **massima educazione e correttezza** ed **agire** in ogni occasione **con diligenza professionale** così come richiesto dal servizio.

La Ditta aggiudicataria ed il suo personale/collaboratori dovranno **mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza** in merito all'organizzazione ed alle attività svolte dalle Aziende Sanitarie durante l'espletamento del servizio.

La Ditta, inoltre, dovrà impegnarsi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'Azienda Sanitaria richiedente il servizio.

Prima dell'avvio del servizio, è obbligo dell'aggiudicatario fornire al responsabile dell'esecuzione del contratto **l'elenco nominativo del personale adibito al servizio**, tenendolo aggiornato, **con relativo software** affinché l'Azienda Sanitaria possa effettuare le proprie verifiche e controlli.

L'aggiudicatario dovrà **rispettare gli obblighi assunti relativamente alla clausola sociale** di cui all'art. 16 del presente capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà **curare che il proprio personale/collaboratori:**

- indossi una divisa da lavoro di un colore diverso da quello utilizzato dai dipendenti dell'Azienda Sanitaria interessata e concordato con la stessa Azienda Sanitaria prima dell'effettivo avvio del servizio,
- sia munito di cartellino di riconoscimento,
- abbia sempre con sé un documento di identità personale,
- consegni immediatamente i beni, ritrovati nelle strutture in cui presta il servizio, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che a sua volta dovrà consegnarli alla struttura competente prevista dall'Azienda Sanitaria,
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda Sanitaria ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio,
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio,
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia,
- rispetti il divieto di fumare,
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati dalla Ditta aggiudicataria con l'Azienda Sanitaria.

L'Impresa aggiudicataria sarà comunque **corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti/collaboratori** durante l'orario di espletamento del servizio e risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Azienda Sanitaria, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero deve trovarsi in posizione di **rapporto disciplinato da un contratto d'opera** con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La Ditta dovrà assicurare il **rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa** nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

E' obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, **condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro** applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro

contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta di ESTAR o dell'Azienda Sanitaria la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di **non procedere al pagamento delle prestazioni** nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra la Ditta aggiudicataria ed il personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta non potrà opporre eccezione all'Azienda Sanitaria neanche a titolo di risarcimento danni.

Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.

ART. 15 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS. 81/2008

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le **tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro** con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previsti, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. La Ditta garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dell'appalto.

L'aggiudicatario dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione, compreso l'elenco delle sostanze e delle attrezzature utilizzate, comprovante l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e la corretta gestione in materia di sicurezza e salute sul lavoro sia dell'Azienda, che degli Organi di Vigilanza. Le Aziende Sanitarie si riservano di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.

L'aggiudicatario dovrà assicurare una **formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza**, a ciascun lavoratore con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall'attività oggetto dell'appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 230/95, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03, nel rispetto del D.M. 269/2010, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell'ambiente.

In caso di infortunio agli operatori dell'aggiudicatario, durante l'espletamento del servizio oggetto del contratto attuativo, va inoltrata la comunicazione entro 24h al responsabile dell'esecuzione dell'Azienda Sanitaria.

L'aggiudicatario è tenuto ad inviare al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria in cui si svolge l'appalto un **report semestrale** di tutti gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicati nel contratto ed a conservare il registro infortuni sul luogo delle lavorazioni, affinché possa essere oggetto di analisi in caso di verifiche da parte della stessa Azienda Sanitaria – D.M. 12 settembre 1958.

L'aggiudicatario è, inoltre, tenuto a curare ed a mantenere aggiornato il registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto – D.Lgs. n. 106/2009 art. 71, comma 4 lett. a).

L'aggiudicatario dovrà curare che il proprio personale:

- esponga la tessera di riconoscimento;

- indossi gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
- rispetti il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicotrope;
- sia adeguatamente formato e informato sui rischi interferenziali per la salute e la sicurezza;
- attui tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
- si attenga e rispetti le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
- non ingombri con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- eviti l'uso di cavi volanti che possano causare intralcio e prolunghe in genere;
- non manometta segnaletica o presidi di sicurezza installati nelle aree interessate da eventuali lavori in corso;
- sempre segnali, al proprio diretto superiore e al referente della struttura aziendale, le situazioni non conformi alle disposizioni di sicurezza di cui alle normative di legge e/o disposizioni aziendali – D.Lgs. n. 106/2009 art. 20 comma 2;
- non lasci incustoditi materiali ed attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all'appalto, le Ditte sono tenute a prendere visione del documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) ricognitivo, allegato al disciplinare di gara, che contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto del presente appalto, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. **Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nel DUVRI ricognitivo, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare non comportino oneri per la sicurezza.**

Il suddetto DUVRI sarà integrato dalle rispettive Aziende Sanitarie prima dell'avvio del servizio, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati. Resta comunque onere dell'Impresa aggiudicataria, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa Impresa.

ART. 16 – CLAUSOLA SOCIALE E DI SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE

ESTAR con l'affidamento del servizio in oggetto si prefigge di perseguire anche lo scopo di creare nuove opportunità di lavoro per i soggetti "svantaggiati" ai sensi dell'art. 4 della L. 381/91, in applicazione del Protocollo d'Intesa di cui alla D.G.R.T. n. 204/2010 e alla D.G.R.T. n. 433/2015.

La presente clausola **si applica ai lotti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8** in quanto le prestazioni relative a tali lotti sono ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, detta clausola è volta a promuovere la **stabilità occupazionale del personale impiegato** nel rispetto dei principi dell'Unione Europea prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015. **L'aggiudicatario**, al fine di garantire i livelli occupazionali già esistenti nelle Aziende Sanitarie interessate, **si impegna ad assorbire**, per tutta la durata contrattuale, **il personale attualmente impiegato nel servizio** presso le strutture delle stesse Aziende Sanitarie. Il suddetto personale dovrà appartenere alle **categorie cosiddette svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della L. 381/91 e/o ai lavoratori su commessa**. Pertanto, l'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni



utilizzando in via prioritaria gli operatori attualmente in servizio riportati nella tabella allegata (allegato 3).

Dopo aver assorbito tali operatori, l'aggiudicatario si impegna eventualmente ad **inserire nuovi soggetti "svantaggiati"**, appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della L. 381/91, riservandone un numero di unità di personale "svantaggiato" **non inferiore al 30% del personale impiegato** tenuto conto anche di quello già impiegato e di quello già riassorbito e si impegna ad applicare le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.

Detta clausola sociale non si applica ai lotti nn. 9-10-11 in quanto per le prestazioni relative a tali lotti non risulta esserci alcun personale specificamente impiegato sulla commessa.

ART. 17 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La Ditta aggiudicataria, si impegna ad osservare e a **far osservare ai propri dipendenti e collaboratori** a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale subappaltatore, gli **obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico** dei dipendenti delle Aziende Sanitarie aderenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

I Codici di comportamento dei dipendenti delle Aziende Sanitarie aderenti **verranno messi a disposizione della Ditta aggiudicataria** in occasione della stipula dei rispettivi contratti attuativi.

La Ditta aggiudicataria ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a **trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori** a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale subappaltatore e ad inviare alle Aziende Sanitarie aderenti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 18 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativo il servizio ad esclusione della sola IVA.

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall'Azienda Sanitaria secondo il proprio ordinamento.

Nel caso di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, **si applica l'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.** ed anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR o da altri Enti/Amministrazioni non sanitarie, **il termine è fissato in 60 giorni** in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art. 100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011.

Il termine decorre, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., dalla data di ricevimento della fattura che sarà emessa dal debitore a conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. **Il termine per la conclusione delle verifiche è di 60 giorni dal relativo avvio, in attuazione dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016.**

L'aggiudicatario presenterà a carico di ciascuna Azienda Sanitaria le fatture con le modalità e secondo le indicazioni che saranno fornite dai competenti uffici della stessa Azienda Sanitaria ed in osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato.

La fattura sarà emessa dopo che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo delegato abbia accertato che la relativa **prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità**, nel rispetto delle

prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati.

Qualora la Ditta aggiudicataria emetta la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'accertamento che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione.

Termini e modalità diverse potranno essere stabiliti dalle Aziende Sanitarie solo qualora ciò sia previsto dalla vigente normativa in materia.

I corrispettivi dovuti all'aggiudicatario dalle singole Aziende Sanitarie per le prestazioni oggetto del servizio, **saranno calcolati applicando a ciascuna prestazione richiesta il corrispondente importo unitario indicato nel dettaglio economico moltiplicato per le quantità richieste.**

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni indicate nel contratto attuativo e previste nel capitolato.

I corrispettivi come sopra calcolati saranno fatturati a seguito di verifica di conformità come indicato nel presente capitolato. **Ai fini del versamento dell'IVA** per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629 della L. n. 190/2014 e le relative disposizioni di attuazione.

Nei singoli contratti attuativi verranno indicati tutti gli estremi utili ad emettere le **fatture elettroniche** che dovranno comunque prevedere le specifiche di cui **al D.M. n. 55 del 03/04/2013** "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Le specifiche in riferimento alle modalità di emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture saranno contenute nei contratti attuativi.

Di regola **le fatture dovranno essere emesse mensilmente**, tuttavia ciascuna Azienda Sanitaria potrà prevedere tempistiche diverse comunque non superiori a tre mesi.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla convenzione e al relativo contratto attuativo e dovrà essere intestata e trasmessa all'Azienda Sanitaria nel rispetto delle condizioni di cui sopra. Si evidenzia, altresì, che il **CIG "derivato"** rispetto a quello della convenzione, indicato da ogni Azienda Sanitaria nel contratto attuativo, **sarà inserito, a cura dell'aggiudicatario, nelle fatture** per essere poi riportato dalle Aziende Sanitarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le Aziende Sanitarie non accetteranno le fatture non conformi a quanto sopra indicato ovvero le fatture che pervengano in modalità diversa da quella sopra descritta. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l'Azienda Sanitaria procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Rimane inteso che l'Azienda Sanitaria prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della Ditta aggiudicataria in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà fatto dalla singola Azienda Sanitaria nei confronti dell'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere alla stessa, tramite PEC, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla

documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento, esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'aggiudicatario.

Ciascuna Azienda Sanitaria, in caso di DURC che segnali inadempienze contributive, nonché **in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta aggiudicataria** o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, procederà, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 a trattenere l'importo corrispondente alle inadempienze riscontrate. L'importo delle suddette inadempienze è quantificato dagli enti previdenziali ed assistenziali competenti.

I corrispettivi saranno accreditati, secondo quanto richiamato nel contratto attuativo, sul conto corrente intestato alla Ditta aggiudicataria nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e di quanto indicato al successivo art. 19. Tale conto corrente dovrà essere **comunicato ad ogni singola Azienda Sanitaria prima dell'attivazione del servizio**. Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, ESTAR o l'Azienda Sanitaria provvederà a richiedere per iscritto all'aggiudicatario la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine concordato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel presente capitolato e nell'allegato capitolato tecnico.

Qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato, il contratto si potrà risolvere di diritto.

ART. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

In particolare, i pagamenti relativi alla presente convenzione verranno effettuati mediante **conti correnti dedicati** (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alle Aziende Sanitarie interessate entro sette giorni dall'attivazione del contratto attuativo. La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare a ciascuna Azienda Sanitaria eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la convenzione in argomento, la **Ditta aggiudicataria è tenuta ad indicare il CIG “derivato” nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati**.

La Ditta aggiudicataria e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

La Ditta aggiudicataria si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Impresa si impegna a **dare immediata comunicazione** alla Stazione Appaltante, alle Aziende Sanitarie interessate ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'Azienda che

attiverà il singolo contratto attuativo **dell'inadempimento** della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) **agli obblighi di tracciabilità finanziaria**.

Ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce **causa di risoluzione della convenzione nonché dei contratti attuativi**.

Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n. 231/2007, ESTAR/Azienda Sanitaria, quale pubbliche amministrazioni, provvederanno ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.09.2015.

ART. 20 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi offerti saranno comprensivi di quanto occorre per effettuare il servizio e resteranno fissi ed invariabili per il **primo** anno. A decorrere dal **secondo** anno, è facoltà della Ditta aggiudicataria o di ESTAR chiedere una revisione dei prezzi.

In mancanza di costi standardizzati si potrà tener conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La richiesta di adeguamento dovrà sempre **contenere le motivazioni** affinché possa essere valutato se concedere l'adeguamento o meno.

L'adeguamento diverrà operante a **seguito di un'apposita istruttoria** condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta aggiudicataria o da ESTAR.

L'adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta.

Gli adeguamenti, sempre che tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

Qualora l'istanza sia inoltrata da ESTAR e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, se l'aggiudicatario non accetta di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, si potrà procedere alla **risoluzione unilaterale della convenzione ai sensi dell'art. 1467 del cod. civ.**, con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

ART. 21 – INADEMPIMENTI E PENALITA'

L'Azienda Sanitaria interessata, qualora riscontri **inosservanze degli obblighi contrattuali e/o adempimenti non puntuali** degli stessi, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R o mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna alla Ditta aggiudicataria un termine non inferiore a quindici giorni dalla data della notifica per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nel caso in cui le controdeduzioni presentate dalla Ditta aggiudicataria non venissero ritenute idonee a **giustificare l'inadempienza**, l'Azienda Sanitaria applicherà le **penalità** in base alla seguente tabella:

	DESCRIZIONE INADEMPIENZA	IMPORTI PENALITA'
1	Ritardo nell'esecuzione della prestazione (il periodo da computarsi per l'applicazione della penale è compreso tra il giorno in cui la prestazione doveva essere eseguita e quello dell'effettiva esecuzione)	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
2	Esecuzione parziale della prestazione (il periodo per l'applicazione della penale è compreso tra il giorno in cui è avvenuta l'esecuzione parziale e quello in cui l'esecuzione è stata completata)	€ 150,00 per ogni giorno di ritardo
3	Mancata esecuzione della prestazione	100% del valore della prestazione non eseguita
4	Ritardo nell'esecuzione degli interventi di emergenza (il periodo da computarsi per l'applicazione della penale è compreso tra l'orario in cui l'intervento doveva essere eseguito e quello dell'effettiva esecuzione)	€ 500,00 per ogni ora di ritardo
5	Ritardo nell'esecuzione degli interventi di urgenza (il periodo da computarsi per l'applicazione della penale è compreso tra il giorno in cui l'intervento doveva essere eseguito e quello dell'effettiva esecuzione)	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
6	Mancata esecuzione delle eventuali migliorie tecniche ed ambientali proposte dall'offerente in sede di gara.	1% dell'importo netto del contratto attuativo
7	Mancato rispetto di qualsiasi altra norma prevista dal capitolato tecnico, dal capitolato speciale e non espressa nella presente tabella.	€ 100,00 per ogni inosservanza degli obblighi contrattuali

Delle **penali applicate** sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria a **mezzo raccomandata A/R o per PEC** e contestualmente ad ESTAR.

Gli importi corrispondenti verranno **decurtati sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento** secondo le modalità previste dalle Aziende Sanitarie interessate. In caso di assenza di fatture emesse, gli

importi corrispondenti saranno trattenuti sulla **cauzione definitiva** che dovrà essere reintegrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida. L'escussione della cauzione per gli importi corrispondenti alle suddette penali è effettuata dalle stesse Aziende Sanitarie. Della suddetta escussione ne dovrà essere data comunicazione ad ESTAR.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria, accertata l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Ditta, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il mancato rispetto del nuovo termine darà luogo all'applicazione delle penali.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riferisce tempestivamente al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto in merito ai ritardi o inadempimenti nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e nell'allegato capitolato tecnico; qualora il **ritardo o l'inadempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto attuativo**, l'Azienda Sanitaria interessata, su proposta del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Sanitaria.

Qualora, in un periodo di 12 mesi, l'Azienda Sanitaria abbia applicato all'aggiudicatario penalità per **tre inadempienze/ritardi**, su indicazione del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, la stessa Azienda Sanitaria si riserva la **facoltà di risolvere il contratto** nei confronti dell'Impresa contestata, fermo restando il pagamento delle penali e fatto salvo il risarcimento per ogni danno subito e gli oneri conseguenti ad una nuova procedura di gara.

Fermi restando tutti gli altri casi specificatamente elencati all'art. 31 del presente capitolato.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di ESTAR, in qualità di titolare della convenzione, l'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto ad ESTAR le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengono ad ESTAR nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo di ESTAR a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali stabilite nella convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ESTAR, in qualità di titolare della convenzione, potrà applicare penali all'affidatario fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% dell'importo/valore massimo complessivo della convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Aziende Sanitarie, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora il ritardo o l'inadempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto della convenzione, ESTAR potrà disporre la risoluzione della convenzione per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ESTAR qualifica grave inadempimento delle obbligazioni di cui alla convenzione in argomento l'applicazione di penalità pari al 10% dell'importo massimo complessivo della convenzione, irrogate in tutte le ipotesi in cui l'aggiudicatario si sia reso responsabile della mancata stipula dei contratti attuativi da parte delle Aziende Sanitarie nei tempi comunicati a seguito degli atti di adesione; in tali casi si procede ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. n. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, con la risoluzione della convenzione.

Nel caso di **contestazioni plurime** da parte delle singole Aziende Sanitarie per **gravi inadempienze** che richiedono l'applicazione di penalità e/o per inadempimenti gravi accertati, **ESTAR si riserva la facoltà di risolvere la convenzione** nei confronti della Ditta aggiudicataria contestata, fatto salvo il risarcimento

di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Ai sensi degli artt. 108 e 110 del D.L.gs. 50/2016, ESTAR potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'**adempimento dell'obbligazione** per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle Aziende Sanitarie a richiedere il **risarcimento degli eventuali maggiori danni**. Sono fatte salve le ragioni dell'aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili alle stesse Aziende Sanitarie.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate **carenze organizzative** da parte della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del servizio, ESTAR si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno **addebitati all'aggiudicatario anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni**.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, l'Azienda Sanitaria potrà **risolvere di diritto il contratto** mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. per fatto e colpa dell'aggiudicatario che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 22 – CONTRATTO ATTUATIVO

Nel contratto attuativo l'Azienda Sanitaria contraente:

- fisserà i **livelli di servizio delle prestazioni** oggetto della convenzione inclusi i **tempi, le modalità ed i luoghi di svolgimento del servizio**;
- potrà precisare, se diverse, **le penali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale**;
- potrà meglio precisare le **ipotesi di risoluzione e/o di recesso** di cui agli artt. 31 e 32 del presente capitolato;
- potrà prevedere **modalità di verifica delle prestazioni e modalità e termini di pagamento** diverse rispetto a quelle previste nel presente capitolato e che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
- prevederà il **rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro** secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere **l'esecuzione di verifiche ispettive e documentali** del servizio in corso;
- prevederà le **prescrizioni relative alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali**;
- indicherà i **nominativi del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto** ove nominato;
- potrà prevedere ogni altra **prescrizione in uso nella contrattualistica dell'Azienda Sanitaria interessata** che in ogni caso non potrà gravare in modo incongruo sugli offerenti.

Peraltro, con la stipula del contratto la **Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità** per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili alla Ditta stessa anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine, per la stipula del contratto attuativo, potrà essere richiesta la suddetta **adeguata copertura**

assicurativa da parte della Ditta con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che la Ditta potrà arrecare all'Azienda Sanitaria interessata, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento alle relative prestazioni, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 23 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 146/90) che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di giorni 5 a segnalare alle Aziende Sanitarie la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, con la presentazione del piano delle prestazioni minime per garantire il servizio. Le Aziende Sanitarie non corrisponderanno il minor servizio erogato. Qualora al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie, quest'ultime provvederanno al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare all'aggiudicatario inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che per il periodo di tempo in cui l'aggiudicatario non avrà svolto il servizio, le Aziende Sanitarie effettueranno le corrispondenti detrazioni. L'ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l'evento di forza maggiore.

ART. 24 – VERIFICA DI CONFORMITA' O DI REGOLARE ESECUZIONE

Le Aziende Sanitarie interessate definiranno tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo i propri ordinamenti. Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ove nominato, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le **attività di verifica di conformità** dirette a certificare che le **prestazioni contrattuali** siano state **eseguite a regola d'arte** sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Ai fini della liquidazione delle singole fatture le **attività di verifica** hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.

A seguito dell'attività di controllo le Aziende Sanitarie potranno emettere **rapporti di non conformità** ai quali la Ditta aggiudicataria dovrà rispondere attraverso proposizione di **immediate azioni risolutive e correttive**, da concordare con le stesse Aziende Sanitarie, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative



derivanti da cause di forza maggiore, il Referente della Ditta aggiudicataria e le Aziende Sanitarie, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto predispose il certificato di conformità che verrà controfirmato dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non sia nominato, il certificato di conformità verrà firmato dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto. A margine del certificato di conformità verrà emesso il certificato di pagamento.

ART. 25 – VERIFICHE DI CONFORMITA' AZIENDALI

Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole Aziende Sanitarie in relazione alle rispettive prestazioni del servizio, **ESTAR può svolgere attività di supervisione e controllo anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali** rese dall'aggiudicatario a favore delle Aziende Sanitarie interessate. Ove, in relazione alla singola prestazione, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle Aziende Sanitarie le prestazioni siano state dichiarate non idonee allo svolgimento del servizio di cui trattasi, l'Azienda Sanitaria interessata può disporre **la risoluzione del contratto attuativo** stipulato con la Ditta aggiudicataria. ESTAR potrà procedere, conseguentemente, ad affidare il servizio ad una altra Impresa fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.

ART. 26 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, può ordinare la **sospensione temporanea delle attività prestazionali** indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei **casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.**

Della sospensione verrà redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto ordina la sospensione del contratto attuativo per motivi di pubblico interesse.

Alla cessazione delle cause di sospensione, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà alla **ripresa del contratto attuativo** redigendone un verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario. Il verbale di ripresa dovrà essere controfirmato dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 27 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AGGIUDICATARIO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto. **Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta** e, ove il Direttore dell'Esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto attuativo e quindi della situazione



originaria preesistente, a carico dell'aggiudicatario, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 28 – VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Le Aziende Sanitarie per esigenze connesse allo svolgimento del servizio può richiedere variazione delle attività ivi previste.

Nel caso in cui le variazioni richieste comportino un **aumento o una diminuzione del valore delle prestazioni** rispetto a quelle originariamente previste nel contratto attuativo, **di importo pari o inferiore al 20%**, l'aggiudicatario è tenuto ad adempiere agli **stessi prezzi, patti e condizioni** ivi previste, previa emissione da parte dell'Azienda Sanitaria interessata di un atto di sottomissione. In tali casi l'Azienda Sanitaria procede ad informare il Responsabile Unico del Procedimento della suddetta variazione ai fini del monitoraggio della convenzione.

Fermo restando la possibilità da parte delle Aziende Sanitarie di attivare la procedura per l'adesione alla convenzione, nel caso in cui una fra queste che abbia già aderito alla convenzione e stipulato il contratto attuativo ha la necessità di richiedere lo svolgimento di **prestazioni oggetto del presente capitolato, aggiuntive rispetto a quelle originariamente previste per un importo superiore al 20% dell'originaria adesione**, deve richiedere al Responsabile Unico del Procedimento la verifica della disponibilità finanziaria della convenzione. Acquisito il parere favorevole, emette un'appendice al contratto attuativo originario e quindi acquisisce un nuovo CIG "derivato".

Nei casi in cui l'Azienda Sanitaria che ha già stipulato il contratto attuativo necessiti di **prestazioni ulteriori** rispetto a quelle previste nel presente capitolato e nell'allegato capitolato tecnico, deve **formulare motivata istanza** al responsabile del procedimento in merito al nuovo fabbisogno. Il Responsabile Unico del Procedimento, valutata l'opportunità di procedere, provvede a richiedere all'aggiudicatario la formulazione di un'offerta, relativa alle nuove prestazioni individuate, per quanto riguarda sia gli aspetti tecnici che quelli economici. Acquisita da questi l'offerta, il responsabile del procedimento, valutatane la congruità, autorizza l'Azienda Sanitaria ad emettere un'appendice al contratto attuativo per la nuova prestazione. Sarà necessario acquisire un nuovo CIG "derivato". In relazione alle prestazioni aggiuntive descritte nel presente capoverso il responsabile del procedimento potrà autorizzare adesioni per **prestazioni aggiuntive fino ad un massimo del 10% del valore del quadro economico relativo al lotto di appartenenza**.

Le prestazioni aggiuntive potranno essere richieste anche da altre Aziende Sanitarie e dunque integrano il "pacchetto" di prestazioni originariamente dettagliate nel capitolato tecnico. A tal fine l'aggiudicatario è tenuto ad applicare i prezzi formulati dallo stesso.

ART. 29 – VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROPOSTE DALL'AGGIUDICATARIO

Qualunque variazione contrattuale (qualitativa o quantitativa) eventualmente **proposta dall'aggiudicatario deve essere espressamente autorizzata**. A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto cura l'istruttoria e ne sottopone l'esito al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 30 – SUBAPPALTO

L'aggiudicatario **non potrà subappaltare**, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto **senza il consenso di ESTAR**, né cedere, per nessun motivo, il relativo contratto.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della specificità del servizio in questione. **La quota parte subappaltabile non deve superare il 30% dell'importo complessivo del contratto attuativo.**

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ESTAR/Aziende Sanitarie delle prestazioni subappaltate.

Si precisa, peraltro, che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che **l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.**

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- il concorrente dovrà **indicare le prestazioni che intende subappaltare**;
- l'aggiudicatario dovrà **depositare** presso le Aziende Sanitarie **copia autentica del contratto di subappalto** almeno **venti giorni prima** dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate;
- l'aggiudicatario dovrà **allegare al contratto di subappalto** di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, la **dichiarazione relativa alla sussistenza** o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'aggiudicatario dovrà trasmettere, altresì, ai sensi dell'art. 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la **certificazione attestante il possesso** da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei **requisiti previsti dalla vigente normativa** in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario è obbligato a trasmettere all'Azienda Sanitaria, tramite PEC, copia delle **fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore**, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'aggiudicatario.

Si applicano le altre disposizioni di cui **all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.**

ART. 31 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Ciascuna Azienda Sanitaria ove riscontri inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto riportato nel presente capitolato e nell'allegato capitolato tecnico, procede con l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 21 del presente capitolato. Le Aziende Sanitarie comunicano al Responsabile Unico del Procedimento l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni. Ciascuna Azienda Sanitaria che ha applicato, in un periodo di 12 mesi, all'aggiudicatario **penalità per tre inadempienze/ritardi** come definite all'art. 21 del presente capitolato, procede con la comunicazione allo stesso che al verificarsi di un'ulteriore infrazione attiverà la procedura individuata al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 per la

risoluzione del relativo contratto. Ciascuna Azienda Sanitaria qualifica **l'applicazione delle penali per un importo pari al 10% del proprio contratto** attuativo come grave inadempimento; al verificarsi della suddetta ipotesi procede ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D.Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, **dispone la risoluzione del relativo contratto attuativo.**

Ciascuna Azienda Sanitaria contraente procede con la risoluzione di diritto del relativo contratto attuativo, **ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile**, assegnando all'aggiudicatario un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:

- **ritardo nell'erogazione del servizio** rispetto alla data prevista;
- **accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali** in assenza di requisiti previsti o concordati;
- **mancata conformità alle prescrizioni impartite** dalla singola Azienda Sanitaria per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel presente capitolato e nell'allegato capitolato tecnico;
- **mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione** delle prestazioni contrattuali;
- **mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione** del servizio tese a porre rimedio ad inadempienze contestate.

Ciascuna Azienda Sanitaria contraente procede con la risoluzione del relativo contratto attuativo, **ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile**, nei seguenti casi:

- qualora venga riscontrata **un'interruzione ingiustificata nell'erogazione del servizio;**
- **mancato superamento del periodo di prova** ai sensi del presente capitolato;
- in caso di **transazioni finanziarie** relative a tutte le attività ivi previste **non effettuate con bonifico bancario o postale** ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
- nel caso in cui le **prestazioni vengano effettuate da altro operatore economico** che non sia stato autorizzato da ESTAR a svolgere attività in subappalto.

ESTAR qualifica quale **grave inadempimento delle obbligazioni** di cui alla convenzione in argomento l'applicazione, da parte delle Aziende Sanitarie, **di penalità pari al 10% dell'importo massimo complessivo della convenzione;** in tali casi si procede ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D.Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, **dispone la risoluzione della convenzione.**

ESTAR procede con la risoluzione, **ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile**, nei seguenti casi:

- **mancata reintegrazione della cauzione escussa nel termine di 10 giorni** dal ricevimento della relativa richiesta;
- **mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla L. 136/2010 anche soltanto relativamente ad una Azienda Sanitaria;
- **svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato**, anche in capo ad una sola fra le Aziende Sanitarie interessate;
- nel caso di **indisponibilità dell'aggiudicatario alla stipula dei contratti attuativi.**



In caso di risoluzione della convenzione, ESTAR procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione di cui all'art. 8 del presente capitolato, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di risoluzione contrattuale, ESTAR potrà procedere allo **scorrimento della graduatoria** alle condizioni ivi previste.

ART. 32 - CAUSE DI RECESSO

ESTAR/Aziende Sanitarie per quanto di loro interesse e competenza potranno recedere dalla convenzione nonché dai singoli contratti attuativi qualora nei servizi aziendali **intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzativa** rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. Il recesso potrà riguardare anche una parte della convenzione o dei singoli contratti.

E' possibile, inoltre, **recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico** che saranno specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla Ditta aggiudicataria da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha **diritto al pagamento delle prestazioni eseguite**, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 33 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata la cessione della convenzione nonché dei singoli contratti attuativi, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'azienda.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo ad ESTAR il diritto a risolvere la convenzione come pure a procedere all'esecuzione in danno con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di **cessione totale o parziale o fusione o trasformazione**, l'aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente ad ESTAR ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il soggetto subentrante dovrà **trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio** e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di imprese rimane comunque subordinata alla verifica del **rispetto degli adempimenti legislativi** in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Ente appaltante.

Si applica in ogni caso quanto previsto **all'art. 106 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016**. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all'art. 48 del medesimo decreto.

Per quanto riguarda la **cessione dei crediti** si applica la disciplina di cui **all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016** nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.



ART. 34 – VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

ESTAR, per tutta la durata della convenzione, potrà richiedere **l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula della convenzione**, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. ESTAR potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dagli aggiudicatari parti della convenzione.

Resta comunque fermo che gli aggiudicatari parti della convenzione hanno **l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula della convenzione** stessa, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di contratto attuativo (e, segnatamente, nella documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resi disponibili.

In particolare, ciascun aggiudicatario parte della convenzione ha l'obbligo di

- a) **comunicare immediatamente ad ESTAR ogni modificazione e/o integrazione** relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;
- b) **trasmettere ad ESTAR una dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80** del D.Lgs. 50/2016 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula della convenzione e per tutta la sua durata (comprese eventuale proroga).

ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito la “Legge”), ESTAR fornirà le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento: i dati forniti verranno acquisiti da ESTAR per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione del servizio nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari verranno acquisiti da ESTAR ai fini della stipula della convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa della convenzione stessa. Tutti i dati acquisiti da ESTAR potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da ESTAR potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari: di norma i dati forniti dai concorrenti e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato da ESTAR, anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati:

- alle Aziende Sanitarie che procederanno alla stipula dei contratti attuativi basati sulla convenzione;
- al personale di ESTAR o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza all'Ufficio Studi interno alla società;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a ESTAR in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite i siti internet www.estar.toscana.it e <https://start.e.toscana.it/estar>

Diritti del concorrente interessato: al concorrente, in qualità di interessato, verranno riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Sarà fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Azienda Sanitaria interessata.

In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà:

- **mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;**
- **non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.**

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è **ESTAR**.

Relativamente ai contratti attuativi

Alle stesse Aziende Sanitarie, titolari dei contratti attuativi, sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dalla Ditta aggiudicataria nell'ambito del servizio prestatato e gli stessi ne potranno liberamente usufruire per pubblicazioni, atti normativi e regolamentari, ecc.. L'aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente capitolato, se non dietro autorizzazione di ciascuna Azienda Sanitaria.

Con la stipula del contratto attuativo, le Aziende Sanitarie destinatarie del servizio, in qualità di titolari del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designano formalmente la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento". Conseguentemente la Ditta aggiudicataria deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Alla Ditta aggiudicataria, quale responsabile esterno del trattamento, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:

- designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati

la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;

- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi dell'art. 9 lett. a) del Codice Privacy, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
- adottare tutte le misure minime di sicurezza previste nell'allegato B del Codice Privacy, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore ai sensi dell'art. 36 dello stesso;
- adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
- consentire alle Aziende Sanitarie i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;
- restituire, alla scadenza del contratto attuativo o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto delle Aziende Sanitarie.

In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, ciascuna Azienda Sanitaria interessata ha facoltà di richiedere ad ESTAR la risoluzione del contratto, fermo restando che la Ditta aggiudicataria è tenuta a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alle singole Aziende Sanitarie o a terzi.

ART. 36 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità conseguente **all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore** ed in genere di privativa altrui; la Ditta aggiudicataria, pertanto, si obbliga a manlevare l'Azienda Sanitaria, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa, nei confronti dell'Azienda Sanitaria, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, la **Ditta aggiudicataria assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti**, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Azienda Sanitaria è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la **facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto**.



ART. 37 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra il committente e la Ditta aggiudicataria, così durante l'esecuzione come al termine dei contratti attuativi, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il **Foro di Firenze**.

ART. 38 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del **Codice Civile della Repubblica Italiana**, al **D.Lgs. n. 50/2016** ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

ALLEGATI

Sono parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:

Allegato 1 - Capitolato tecnico

Allegato 2 – Tabella elenco prestazioni con relativi fabbisogni e prezzi a base d'asta

Allegato 3 – Tabella ricognizione personale da reinserire

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

TAGLIO MANTO ERBOSO (prestazioni nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6)

Il taglio del manto erboso deve essere eseguito a perfetta regola d'arte quando l'erba raggiunge l'altezza massima di 10 cm per le prestazioni nn. 1 – 2 – 3 – 4, di 20 cm per la prestazione n. 5 e di 40 cm per la prestazione n. 6 indipendentemente dal numero e dalla frequenza dei tagli da effettuare.

La prestazione n. 2 deve essere comprensiva di adeguata concimazione con prodotti specifici a basso impatto ambientale, quale il compost, registrati ed autorizzati a norma di legge in modo tale da avere un manto erboso rigoglioso e resistente alle avversità.

La periodicità dei tagli è determinata dall'altezza dell'erba che non deve superare il massimo di altezza indicato nelle suddette prestazioni a seconda della zona di ubicazione.

La falciatura deve essere eseguita, previa eventuale pulizia della superficie erbosa interessata, a pochi centimetri al di sopra del colletto delle piante erbacee evitando così che i mezzi meccanici o manuali utilizzati possano danneggiare gli alberi e gli arbusti.

La rasatura può essere eseguita con idonei mezzi meccanici o manuali, la rifilatura con decespugliatore nelle zone circostanti a piante ed arredi o lungo i bordi, i cordoli o le recinzioni.

Il taglio dell'erba deve essere netto, evitando sfilacciamenti, schiacciamenti e lesioni traumatiche alle piante erbacee. L'altezza del taglio deve essere uniforme su tutta la superficie interessata evitando scrupolosamente spellicciamenti o rilasci di ciuffi d'erba non tagliati.

I bordi delle aiuole e delle aree di verde pubblico devono sempre presentarsi nettamente delimitati evitando che l'erba, sconfinando dai prati, invada i percorsi ed i manufatti circostanti. A tal fine possono essere utilizzati idonei strumenti meccanici o manuali da taglio avendo l'accortezza di non asportare l'erba e tanto meno il terreno sottostante onde evitare che i cordoli, i chiusini ed i manufatti in genere si presentino scalzati.

Per quanto riguarda le prestazioni nn. 3 – 4 – 5 – 6, il materiale di risulta deve essere sminuzzato e distribuito sul manto erboso (mulching), invece per quanto riguarda le prestazioni n. 1 e n. 2 il materiale di risulta deve essere prontamente raccolto, trasportato e smaltito in impianti specializzati ed autorizzati, adeguati per la successiva conversione in "compost", secondo la normativa vigente.

POTATURA ESSENZE ARBOREE (ALBERI AD ALTO FUSTO) (prestazioni nn. 7 – 8 – 9)

Gli interventi di potatura devono essere effettuati secondo le più aggiornate tecniche operative a basso impatto ambientale e sulla base di approfondite conoscenze tecnico-scientifiche sulla morfologia e la fisiologia delle essenze arboree. Tali interventi di potatura devono perciò tener conto delle caratteristiche fisiologiche degli alberi, in particolare per quanto riguarda i modelli di crescita delle diverse specie e le strutture di protezione del collare dei rami.

Le tipologie di potatura richieste sono le seguenti:

- potatura di rimonda della chioma, bisogna provvedere all'eliminazione dei rami e dei monconi morti, mortificati, ammalati, danneggiati ed alla rimozione di residui legnosi presenti nelle biforcazioni;
- potatura di ristrutturazione, riguarda la ricostituzione della struttura originaria degli alberi ed è volta principalmente a ridurre il numero di ramificazioni inserite sui vecchi tagli di capitozzatura. I rami rilasciati devono essere riaccorciati ricorrendo alla tecnica del taglio di ritorno ossia tagliando in prossimità di un ramo laterale. Dovendo abbassare l'albero, si deve avere la possibilità di utilizzare una branca dell'età non troppo avanzata come cima di sostituzione;
- potatura di riduzione di branche primarie e secondarie, è indispensabile a causa della presenza di cavità o di vaste aree di legno cariato conseguenti alla realizzazione di interventi di potatura errati; consiste nel diradamento dei rami e nell'accorciamento delle branche e dei rami fino ad un punto di attività di crescita con la tecnica del taglio di ritorno.

In presenza di vecchie potature che non abbiano consentito uno sviluppo uniforme ed omogeneo dei nuovi rami costituenti la chioma, si può portare la nuova potatura fino all'altezza di quella precedente.

Sono assolutamente da evitare le potature rasenti al tronco e quelle lontane dal collare che provocano il successivo formarsi di un "moncone". In caso di necessità devono essere utilizzati prodotti cicatrizzanti e protettivi sui tagli della potatura. Sulle alberature sono in ogni caso da evitare snervature, scosciature, scortecciamenti e rotture.

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei decreti di lotta obbligatoria, particolare cura deve essere posta per la potatura dei platani e delle palme in quanto i platani possono essere infestati dal cancro colorato e le palme dal punteruolo rosso, pertanto durante le operazioni di potatura le superfici di taglio superiori a 10 cm devono essere disinfettate con principi attivi fungistatici e gli attrezzi da lavoro con idonei prodotti a norma di legge. I prodotti utilizzati devono essere a basso impatto ambientale.

Per tutte le prestazioni di potatura il materiale di risulta deve essere raccolto, trasportato e smaltito in impianti specializzati ed autorizzati, adeguati per la successiva conversione in "compost", secondo la normativa vigente.

POTATURA ESSENZE ARBUSTIVE (prestazioni nn. 10 – 11)

Le potature delle essenze arbustive devono essere finalizzate a scopi precisi quali il rinnovamento, la produzione di fiori o di frutti, la valorizzazione del fogliame o la decoratività dei fusti.

La tecnica di potatura deve essere a basso impatto ambientale e può variare secondo l'arbusto e l'effetto desiderato.

La potatura deve essere eseguita con idonei mezzi meccanici e/o manuali evitando lo scortecciamento e le lesioni a piante e foglie.

Per tutte le prestazioni di potatura il materiale di risulta deve essere raccolto, trasportato e smaltito in impianti specializzati ed autorizzati, adeguati per la successiva conversione in "compost", secondo la normativa vigente.

POTATURA SIEPI E PERGOLATI (prestazioni nn. 12 – 13 – 14 - 15)

Le siepi devono essere tagliate e sagomate a regola d'arte con tecniche a basso impatto ambientale ed in modo tale da mantenere la loro forma originaria.

Di norma la potatura avviene su tre lati lasciando invariate le dimensioni delle siepi adulte per consentire il normale sviluppo di quelle in fase di accrescimento.

I piani verticali ed orizzontali devono risultare privi di gobbe, avvallamenti, rientranze e sporgenze che non siano deliberatamente previste. I piani orizzontali devono essere paralleli al terreno, quelli verticali a piombo o con leggera inclinazione al piede.

La potatura delle siepi e dei pergolati deve essere eseguita con idonei mezzi meccanici e/o manuali tali da permettere una regolare e perfetta esecuzione degli interventi senza provocare lesioni e ferite alle piante.

La potatura comprende anche l'eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva infestante cresciuta sui pergolati ed all'interno della siepe e ai margini della stessa.

Può peraltro sussistere la necessità, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi per l'appaltatore, di provvedere al rinnovo dei pergolati e delle siepi che sono degradate, defogliate e comunque di ridurre eccezionalmente, per necessità tecniche od estetiche (viabilità, visibilità, ecc.), praticando tagli anche su vegetazioni di più anni ("tagli sul vecchio"), in modo tale da consentire un'efficace ripresa vegetativa.

Per tutte le prestazioni di potatura il materiale di risulta deve essere raccolto, trasportato e smaltito in impianti specializzati ed autorizzati, adeguati per la successiva conversione in "compost", secondo la normativa vigente.

SPALCATURA DI CONIFERE (prestazioni nn. 16 – 17 – 18)

La spalcatura consiste nel taglio dei rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Qualora le prime impalcature ostacolano il passaggio dei pedoni o delle autovetture, si dovrà procedere al rialzo della chioma mediante l'eliminazione con taglio di ritorno o rasente al tronco delle ramificazioni più basse.

La spalcatura deve essere eseguita con idonei mezzi meccanici e/o manuali tali da permettere una regolare e perfetta esecuzione degli interventi senza provocare lesioni e ferite agli alberi.

Per tutte le prestazioni di spalcatura il materiale di risulta deve essere raccolto, trasportato e smaltito in impianti specializzati ed autorizzati, adeguati per la successiva conversione in "compost", secondo la normativa vigente.

SPINATURA DI CONIFERE (prestazioni nn. 19 – 20 – 21)

La spinatura consiste nella rimozione dei frutti di vegetazione (pigne) da effettuare con idonei mezzi meccanici e/o manuali. Il materiale di risulta deve essere raccolto, trasportato e smaltito in impianti specializzati ed autorizzati, adeguati per la successiva conversione in "compost", secondo la normativa vigente.

RIMONDA DEL SECCO DI CONIFERE (prestazione n. 22)

Consiste nella rimozione di rami secchi presenti sulle conifere con idonei mezzi meccanici.

Il materiale di risulta deve essere raccolto, trasportato raccolto, trasportato e smaltito in impianti specializzati ed autorizzati, adeguati per la successiva conversione in "compost", secondo la normativa vigente.

ESTIRPAZIONE IMPIANTO RADICALE DI SIEPI, CESPUGLI E CESPUGLI A MACCHIA (prestazioni nn. 23 – 24 – 25)

Consiste nella rimozione dell'impianto radicale con idonei mezzi meccanici e/o manuali e successivo riempimento dello scavo effettuato con materiale vegetale di prima qualità ed a basso impatto ambientale in previsione di nuova ripiantumazione.

Le nuove piante possono essere ricollocate soltanto quando il terreno risulta sgombro da eventuali presenze di parassiti o di marciume radicale delle vecchie piante abbattute.

Il materiale di risulta deve essere raccolto, trasportato raccolto, trasportato e smaltito in impianti specializzati ed autorizzati, adeguati per la successiva conversione in "compost", secondo la normativa vigente.

ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE (prestazione n. 26)

Asportazione del tronco tagliato alla base delle piante oggetto di abbattimento autorizzato compreso la rimozione dell'apparato radicale per un diametro minimo di 2 metri dal centro del fusto e di 0,80 metri di profondità dal piano di campagna, compreso carotaggio dell'area interessata e successivo riempimento dello scavo effettuato con materiale vegetale di prima qualità ed a basso impatto ambientale in previsione di nuova ripiantumazione. Qualora il vecchio apparato radicale da estirpare dovesse essere maggiore rispetto alla

previsione delle suddette misure, l'appaltatore dovrà essere autorizzato dal responsabile dell'esecuzione del contratto. Le nuove piante possono essere ricollocate soltanto quando il terreno risulta sgombro da eventuali presenze di parassiti o di marciume radicale delle vecchie piante abbattute.

Il materiale di risulta deve essere raccolto, trasportato e smaltito in impianti specializzati ed autorizzati, adeguati per la successiva conversione in "compost", secondo la normativa vigente.

TRINCIATURA CON BRACCIO MECCANICO (prestazione n. 27)

Consiste nella trinciatura di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con idoneo mezzo meccanico dotato di braccio decespugliatore. E' possibile una bonifica a basso impatto ambientale per piante infestanti qualora si renda necessaria una corretta manutenzione atta a scongiurare rischi idrici, idrogeologici od altro assimilabile.

Il materiale di risulta deve essere raccolto, trasportato e smaltito in impianti specializzati ed autorizzati, adeguati per la successiva conversione in "compost", secondo la normativa vigente.

TRINCIATURA FORESTALE (prestazione n. 28)

Intervento di taglio di macchie, rovi e di altra vegetazione con idoneo mezzo meccanico.

Il materiale di risulta deve essere raccolto, trasportato e smaltito in impianti specializzati ed autorizzati, adeguati per la successiva conversione in "compost", secondo la normativa vigente.

TAGLIO INCOLTI E SOTTOBOSCO (prestazione n. 29)

Disboscamento e ripulitura del sottobosco anche in pendenza con idonei mezzi meccanici e/o manuali compreso la pulizia iniziale e finale dell'area.

Il materiale di risulta deve essere raccolto, trasportato e smaltito in impianti specializzati ed autorizzati, adeguati per la successiva conversione in "compost", secondo la normativa vigente.

DECESPUGLIAMENTO DI VEGETAZIONE (prestazione n. 30)

Consiste nel decespugliamento di vegetazione arbustivo erbacea di tipo infestante con idonei mezzi meccanici e/o manuali.

Il materiale di risulta deve essere raccolto, trasportato e smaltito in impianti specializzati ed autorizzati, adeguati per la successiva conversione in "compost", secondo la normativa vigente.

ZAPPETTATURA A SIEPI E CESPUGLI (prestazione n. 31)

Intervento da effettuare alle siepi ed ai cespugli con idonei mezzi meccanici e/o manuali per eliminare l'eventuale vegetazione infestante.

SPOLLONATURA (prestazione n. 32)

La spollonatura consiste nell'eliminazione delle giovani vegetazioni che si sono sviluppate al piede e sul tronco degli esemplari arborei non a portamento piramidale.

La spollonatura deve essere eseguita durante il periodo vegetativo eliminando i polloni sia pedali che fustali avendo cura di mantenere pulito il tronco degli alberi dai ricacci sul fusto fino a 4,50 m di altezza.

La spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo ed altre essenze pollonanti) deve essere effettuata con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia su esemplari arborei adulti che su quelli di recente impianto.

L'intervento di spollonatura deve essere effettuato a mano e/o con idonei mezzi da taglio avendo cura di non danneggiare in nessun modo i tessuti corticali del tronco.

RISEMINA E RIGENERAZIONE DEI MANTI ERBOSI (prestazione n. 33)

Per gli interventi di risemina dei manti erbosi danneggiati si impiegano di norma semi di graminacee.

Le sementi impiegate nell'esecuzione di risemine dei manti erbosi, siano esse pure od in miscuglio, devono presentare i requisiti di legge richiesti in purezza e germinabilità, devono essere fornite in contenitori sigillati e devono essere accompagnate dalle certificazione ENSE (Ente Nazionale Sementi Elette).

Sono da evitare le forniture di sementi sfuse non controllabili riguardo agli elementi indicati.

Prima della semina l'appaltatore deve effettuare delle lavorazioni superficiali del terreno (ad es. fresature incrociate) per provvedere allo sminuzzamento delle particelle di terra rimuovendo nel contempo i residui di materiali che possono impedire la formazione di un buon letto di semina. Durante tali lavorazioni, qualora le condizioni fisico-chimiche della terra lo richiedessero ed in accordo con il responsabile dell'esecuzione del contratto, l'Impresa appaltatrice può incorporare al terreno un concime specifico a basso impatto ambientale a pronta cessione degli elementi nutritivi per aiutare la crescita dell'erba.

Successivamente l'appaltatore deve livellare il terreno eliminando buche ed avvallamenti e conferire a questo una leggera pendenza per favorire lo smaltimento dell'acqua piovana, quindi procedere alla semina, con l'impiego di idonee attrezzature, del miscuglio rispondente alle caratteristiche che il manto erboso, una volta costituito, deve soddisfare.

Il seme deve essere sparso sul terreno in modo uniforme e con i quantitativi per unità di superficie richiesti, comunque non inferiori a 30 gr/mq. Segue una leggera rastrellatura ed una rullatura delle aree seminate, dopodiché un'immediata irrigazione.

FORMAZIONE DEI MANTI ERBOSI IN ZOLLA (prestazione n. 34)

Consiste nella fornitura e posa di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale compreso l'interramento manuale di una miscela di prodotti a basso impatto ambientale. Il tappeto in rotoli dovrà essere steso in modo tale che i bordi risultino leggermente sopramessi. E' compresa la prima irrigazione.

PREPARAZIONE DEL TERRENO (prestazione n. 35)

La preparazione del terreno deve avvenire con la formazione di un letto di terra di coltivo fine, uniforme ed a basso impatto ambientale. Bisogna livellare e rastrellare il terreno per eliminare ogni ondulazione, buca od avvallamento. Gli eventuali residui della rastrellatura devono essere raccolti e prelevati dall'area di intervento.

CONCIMAZIONE (prestazione n. 36)

Con la concimazione si forniscono alle piante e al terreno le sostanze nutritive distribuendo in giuste proporzioni sia i macroelementi come l'azoto, il fosforo, il potassio che i microelementi come il ferro, in modo tale da avere una vegetazione con foglie perfettamente verdi e rigogliose.

Devono essere utilizzati concimi specifici a basso impatto ambientale, quale il compost, registrati ed autorizzati a norma di legge e devono essere distribuiti in modo uniforme.

DISERBO (prestazione n. 37)

Si può utilizzare il diserbo meccanico e/o manuale per la rimozione delle erbe infestanti anche nelle zone non seminate a verde. Il materiale rimosso deve essere asportato.

Il diserbo chimico può essere utilizzato esclusivamente con prodotti a basso impatto ambientale registrati ed autorizzati a norma di legge.

La scheda tecnica del prodotto da utilizzare deve essere preventivamente sottoposta dall'appaltatore all'attenzione del responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il prodotto da utilizzare come anche i tempi e le modalità devono essere autorizzati dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

TRATTAMENTI FITOSANITARI (prestazione n. 38)

Le patologie che possono colpire le piante sono spesso dovute all'azione singola o sinergica di insetti, funghi, ambiente.

Le principali patologie devono essere curate mediante trattamenti termici, meccanici e biologici che consentono di ridurre al minimo l'impiego di prodotti fitosanitari che, ove utilizzati, devono essere di origine naturale, approvati ed autorizzati a norma di legge. La scheda tecnica del prodotto eventualmente da utilizzare deve essere preventivamente sottoposta dall'appaltatore all'attenzione del responsabile dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a segnalare al responsabile dell'esecuzione del contratto le patologie eventualmente presenti sul territorio ed osservate nel corso dell'esecuzione del servizio oltre che ad eseguire il tipo di intervento autorizzato dal responsabile dell'esecuzione del contratto. Particolare attenzione deve essere rivolta all'individuazione della processionaria del pino attuando quanto stabilito dal D.M. del 30 ottobre 2007. Le larve del parassita sono provviste di peli urticanti molto pericolose per l'uomo in quanto possono provocare gravi irritazioni alle vie respiratorie nonché oculari e cutanee.

SCERBATURA AD AIUOLE/AREE FIORITE (prestazione n. 39)

La scerbatura consiste nell'eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee dalle aiuole/aree fiorite con idoneo attrezzo e/o mezzo meccanico.

MANUTENZIONE DELLE FIORIERE (prestazione n. 40)

La manutenzione delle fioriere consiste nella scerbatura manuale di ogni ripullulo di specie estranee e rimozione del secco con idoneo attrezzo e/o mezzo.

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO (prestazione n. 41)

Consiste nella raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta non ricompreso nella descrizione delle prestazioni. Il materiale di risulta deve essere raccolto, trasportato e smaltito in impianti specializzati ed autorizzati, adeguati per la successiva conversione in "compost", secondo la normativa vigente.

INNAFFIAMENTO/IRRIGAZIONE (prestazione n. 42)

L'intervento può essere eseguito tramite presa diretta dell'acqua, con idoneo automezzo munito di serbatoio ed eventualmente anche con l'impiego di autobotte.

Le Aziende Sanitarie devono fornire gratuitamente l'acqua nel luogo di esecuzione delle prestazioni.

Qualora questa non fosse disponibile, l'approvvigionamento sarà a carico dell'appaltatore.

In ogni caso l'appaltatore deve adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del consumo di acqua mediante la razionalizzazione delle risorse idriche.

ABBATTIMENTO ALBERI (prestazioni nn. 43 – 44 – 45)

L'abbattimento degli alberi può essere eseguito secondo due modalità:

- taglio al piede, in caso di alberi di piccole dimensioni e/o isolati si può intervenire mediante un unico taglio al piede del fusto e regolando, anche mediante funi, la caduta dell'esemplare in modo che non provochi danneggiamenti a piante, manti erbosi, manufatti vicini;

- sezionamento progressivo, in caso di alberi di medie e grosse dimensioni, se sussiste il pericolo di danneggiare manufatti o piante vicine, si interviene tramite il sezionamento progressivo delle branche e del fusto della pianta. Nel corso delle operazioni devono essere applicate tutte le cautele del caso per evitare, comunque, il danneggiamento di piante, manto erboso o manufatti vicini.

Il materiale di risulta deve essere raccolto, trasportato e smaltito in impianti specializzati ed autorizzati, adeguati per la successiva conversione in "compost", secondo la normativa vigente.

MESSA A DIMORA DI ALBERI, SIEPI E CESPUGLI, ERBACEE PERENNI, FIORITURE (prestazioni nn. 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51)

Le piante a foglia caduca devono essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

Gli alberi, gli arbusti, i cespugli sempreverdi e le fioriture devono essere messi a dimora nel periodo più adeguato all'attecchimento delle varie specie e devono essere forniti con zolla o in contenitori riutilizzabili e/o riciclati che supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali e che, ove non destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, devono essere restituiti al fornitore delle piante, se diverso dall'aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari utilizzati.

Nel caso fosse necessario agevolare l'attecchimento, l'appaltatore, su autorizzazione del responsabile dell'esecuzione del contratto, può irrorare le piante con prodotti antitraspiranti che siano naturali ed a basso impatto ambientale.

L'attecchimento si ritiene avvenuto quando entro tre anni dal trapianto per gli alberi e di una stagione vegetativa per arbusti e rampicanti, le piante si presentano sane e in buono stato vegetativo.

Per le fioriture annuali il periodo di verifica dell'attecchimento è di trenta giorni dalla data di piantagione.

L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio con il Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Per quanto riguarda gli alberi, la messa a dimora deve essere posta in pied d'opera compreso lo scavo, il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee ed eventuale ancoraggio ove necessario. E' compresa la fornitura e la messa in opera di tubo dreno interrato per irrigazione.

In ogni caso qualsiasi pianta da mettere a dimora deve essere adatta alle caratteristiche del terreno e del clima, deve essere coltivata con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba, deve presentare caratteristiche qualitative tali da garantire l'attecchimento, non deve presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza e deve appartenere a specie che non siano state oggetto negli anni precedenti di patologie endemiche importanti.

FORNITURA DI ALBERI (prestazioni nn. 52 – 53 – 54)

Gli alberi devono essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberature stradali, filari, esemplari isolati, o gruppi, ecc.).

In particolare il fusto e le branche principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici e segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole e meccaniche in genere.

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, deve essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

Si specifica che la parte ramificata del fusto deve essere proporzionata alla circonferenza del tronco.

L'apparato radicale deve presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.

Gli alberi devono essere normalmente forniti in zolla oppure in contenitori riutilizzabili e/o riciclati che, ove non destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, devono essere restituiti al fornitore delle piante, se diverso dall'aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari utilizzati.

Le zolle e i contenitori devono essere proporzionati alle dimensioni delle piante.

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra deve essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitore devono essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Le zolle devono essere ben imballate con apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.) e rinforzate se le piante superano i 5 metri di altezza.

La dimensione della zolla, deve essere proporzionata al fusto ed alla portata della chioma.

Le piante possono essere richieste nelle seguenti forme:

- forma libera, devono presentare le ramificazioni lungo tutto l'asse fino al colletto senza sostanziale modifica dei modelli naturali di crescita;

- forma impalcatura, devono presentarsi modificate nella struttura e nel modello naturale di crescita, con un unico fusto principale preferibilmente verticale, nudo fino all'altezza della prima impalcatura. L'operazione di impalcatura non deve aver compromesso la conformazione definitiva delle piante.

Per gli alberi innestati devono essere specificati il tipo di portainnesto e l'altezza del punto d'innesto che non dovrà presentare sintomi di disaffinità/diversità.

La tipologia e le dimensioni devono essere concordati con il responsabile dell'esecuzione del contratto nel rispetto delle caratteristiche del terreno, del clima, delle esigenze idriche e delle malattie endemiche.

FORNITURA DI SIEPI E CESPUGLI, ERBACEE PERENNI, FIORITURE

(prestazioni nn. 55 – 56 – 57)

Le siepi, i cespugli, le erbacee perenni e le fioriture devono essere forniti in zolle o in contenitori riutilizzabili e/o riciclati proporzionati alle dimensioni delle piante e la terra deve essere compatta e ben aderente alle radici. L'apparato radicale deve essere sano. I contenitori devono essere riutilizzabili e/o riciclati e, ove non destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, devono essere restituiti al fornitore delle piante, se diverso dall'aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari utilizzati.

La tipologia e le dimensioni devono essere concordati con il responsabile dell'esecuzione del contratto nel rispetto delle caratteristiche del terreno, del clima, delle esigenze idriche e delle malattie endemiche.

PACCIAMATURA DI AIUOLE E PIANTE (prestazioni nn. 58 – 59)

L'intervento di pacciamatura consiste nella copertura del terreno con materiale inerte atto a contenere l'evapotraspirazione dello stesso ed il ripullulo di specie erbacee riducendo così i consumi idrici. Tale intervento deve effettuarsi mediante lo spargimento di uno strato non inferiore a 5 cm di spessore di corteccia di specie arboree resinose appositamente prodotte oppure di lapillo vulcanico.

FORNITURA DI CONCIMI (prestazione n. 60)

I concimi da utilizzare devono essere a basso impatto ambientale, quale il compost, devono essere registrati ed autorizzati a norma di legge. Devono essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza.

FORNITURA DI FITOFARMACI (prestazione n. 61)

I fitofarmaci da utilizzare devono essere di origine naturale, approvati ed autorizzati a norma di legge. Devono essere forniti in contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione, secondo la normativa vigente.

FORNITURA DI TERRICCIO (prestazione n. 62)

Il terriccio deve essere privo di torba e può essere universale adatto a tutte le diverse tipologie di piantagioni oppure può avere caratteristiche diverse di acidità ed alcalinità a seconda delle tipologie di piante da ricollocare. Il terriccio deve essere fornito in confezioni originali sigillate secondo la normativa vigente.

FORNITURA DI SEMENTI (prestazione n. 63)

Le sementi devono essere selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietà richieste.

Devono essere sempre fornite in confezioni originali sigillate e munite di certificato di identità ed autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti.

Le sementi devono essere forniti in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).

SERVIZIO AGRONOMO (prestazione n. 64)

Il servizio comprende la verifica, da parte di un dottore agronomo forestale iscritto all'albo professionale, con riconoscimento botanico (genere, specie) di misurazioni essenziali (circonferenza del fusto ed altezza della pianta) incluso lo stato vegetativo e fitosanitario della pianta. Tale servizio comprende, inoltre, la valutazione di stabilità secondo i principi del VTA (Visual Tree Assessment) e la programmazione annuale e pluriennale degli interventi manutentivi. La prestazione deve comprendere la predisposizione degli atti necessari ad ottenere le autorizzazioni per gli interventi da parte degli organi competenti (Comune, Soprintendenza, ecc.).

* * * * *

Per l'esecuzione delle succitate prestazioni, oggetto del presente capitolato tecnico, si precisa quanto segue:

- gli oneri di discarica per lo smaltimento del materiale di risulta sono a carico della ditta aggiudicataria e devono essere compresi nel prezzo unitario offerto;
- l'allestimento del cantiere con apposizione di opportuna segnaletica come da codice della strada è a carico della ditta aggiudicataria e deve essere compreso nel prezzo unitario offerto;
- le attrezzature ed i mezzi necessari da utilizzare per l'esecuzione delle prestazioni come ad esempio piattaforme aeree di qualsiasi altezza, autobotti, tosaerba, decespugliatori, forbici, trattori, camion, attrezzature per tree climbing ecc. devono essere in possesso (proprietà o noleggio) della ditta aggiudicataria ed il costo del loro utilizzo deve essere ricompreso nel prezzo unitario offerto;
- le attrezzature ed i mezzi da utilizzare devono essere a basso impatto ambientale e devono essere dotati di idonea certificazione di conformità all'uso;
- acqua ed energia elettrica sono a carico delle Aziende Sanitarie;
- le Aziende Sanitarie devono eventualmente mettere a disposizione della ditta aggiudicataria, a titolo gratuito, un locale che può essere adibito a spogliatoio e/o a rimessa di attrezzature e mezzi e/o a magazzino;
- la/e ditta/e aggiudicataria/e devono avvalersi a proprio carico di un direttore tecnico che abbia il titolo di dottore agronomo forestale o di perito agrario oppure un titolo equipollente ed una comprovata esperienza decennale nel settore; tale direttore tecnico può essere anche un consulente esterno alla/e ditta/e;
- è a carico della/e ditta/e aggiudicataria/e l'obbligo di monitorare costantemente le aree verdi oggetto dell'appalto al fine di individuare le situazioni di potenziale pericolo nonché le patologie endemiche e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro;
- entro i primi tre mesi dall'avvio del servizio, la/e Ditta/e aggiudicataria/e devono effettuare, a proprio carico, il censimento quantitativo e qualitativo di tutti gli elementi presenti (alberi, arbusti, siepi, tappeti erbosi, ecc.). Per gli elementi vegetali è previsto, da parte di un dottore agronomo forestale, il riconoscimento botanico (specie, genere), con le misurazioni essenziali (ad esempio circonferenza del fusto, altezza della pianta, altezza e lunghezza delle siepi, estensione dei tappeti erbosi, ecc.) compreso il posizionamento dei singoli elementi censiti su base cartografica. I dati devono essere restituiti su

supporto sia informatico (autocad, file dwg) che cartaceo inclusa una prima valutazione dello stato vegetativo e fitosanitario di ogni elemento vegetale; tale censimento deve essere aggiornato annualmente;

- le tecniche ed i prodotti da utilizzare devono essere a basso impatto ambientale e conformi ai Criteri Ambientali Minimi individuati dal D.M. 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17/01/2014).



Ente di Supporto Tecnico – Amministrativo Regionale

Il presente documento è redatto in ottemperanza dell' art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i e ne attua, in particolare, il comma 3 ter "... Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali"

Soggetto che affida l'appalto: ESTAR - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale

Azienda USL/AO presso la quale deve essere eseguito l'appalto: Aziende Sanitarie della Regione Toscana

Oggetto dell'appalto: SERVIZI VARI PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE

Durata dell'appalto: Si rimanda agli atti di gara

Appaltatore:

Il documento è articolato in capitoli; il primo e il secondo recano una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Successivamente all'aggiudicazione e prima dell'inizio dell'esecuzione, l'azienda presso la quale deve essere eseguito il contratto e l'aggiudicatario, integrerà il presente documento perfezionandolo con riferimento agli eventuali rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto o introdotti dall'appaltatore.

Il documento:

- nella valutazione ricognitiva considera i possibili e probabili rischi da interferenza dovuti agli ambienti ed alle attività svolte sia dall'azienda presso la quale deve essere eseguito il contratto sia dall'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto in oggetto; questi sono stimati secondo una ragionevole ipotesi di svolgimento dell'appalto;
- fatto salvo quanto contenuto nel capitolato speciale di gara, elenca le informazioni, la documentazione, le attestazioni e le certificazioni che l'appaltatore deve fornire al datore di lavoro presso la quale deve essere eseguito il contratto al fine della promozione della cooperazione ed il coordinamento all'attuazione delle misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- dispone che, se necessario, il documento sia aggiornato ed integrato nell'apposito capitolo e a cura dell'azienda presso la quale è eseguito l'appalto congiuntamente all'appaltatore;
- sottoscritto per accettazione dall'esecutore, integrerà gli atti contrattuali.

Copia del documento ricognitivo, una volta sottoscritta per accettazione dall'esecutore dell'appalto è distribuita:

- al Responsabile unico del procedimento di gara (ESTAR)
- all' Appaltatore per competenza e l'attuazione delle misure di cooperazione e coordinamento
- al Responsabile del Procedimento / R.S.P.P. dell'Azienda ove viene svolto l'appalto

Inoltre una copia del documento messo in gara è custodita agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ESTAR.

Data emissione DUVRI Ricognitivo: 2015.11.22

Redattore: Prevenzione e Protezione
Settore Acquisti Beni e Servizi
Ing. Giovanni Falcioni

p. Direttore Generale ESTAR
Ing. Giovanni Falcioni

CODICE ESTAR: 2015.017 R.T.

MOD 004

Definizioni

Sono considerate interferenze:

- a) rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- b) rischi immessi nel luogo di lavoro dell’Azienda dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- c) rischi esistenti nel luogo di lavoro dell’Azienda, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- d) rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari che comportino rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata, richieste esplicitamente dall’Azienda committente.

La presente sintesi ricognitiva dei possibili rischi da interferenza è effettuata sulla base delle analisi sulle strutture e le attività svolte nelle strutture sanitarie interessate.

Per quanto concerne le modalità dell’appalto per l'affidamento di servizi vari (es. rivendite, prestazioni di professionisti, prestazioni volontarie di assistenza ai degenti, ecc) per le Aziende Sanitarie facenti capo ad ESTAR, si rimanda a quanto contenuto negli atti di gara.

La redazione del DUVRI comprende anche le attività di manutenzione nel corso dell’utilizzo del macchinario. Per quanto concerne l’installazione, ove vi sia realizzazione di cantiere si rimanda all’applicazione del Titolo IV del D.Lgs.81/08.

Costituiscono parte integrante il presente documento gli elaborati relativi alle Informazioni sui rischi presenti in Azienda prodotti dalle stesse AA.SS., consultabili sul sito ESTAR nella Sezione “ Prevenzione, Salute e Sicurezza”.

La redazione del presente documento si ravvisa necessaria in quanto

il servizio non presenta le caratteristiche di esclusione previste dal Decreto Legislativo 81/08 e smi all’articolo 26 comma 3-bis

Rischi standard da interferenza introdotti dall’appaltatore

Rischio specifico	NOTE
Infortunistico	Movimentazione mezzi, attrezzature e materiali.

Attrezzature di lavoro utilizzate dall’appaltatore

Macchine ed attrezzature di lavoro

Maggiori dettagli ed informazioni possono essere acquisite dai concorrenti **durante il sopralluogo** preliminare svolto presso l’azienda nella quale si svolgerà l’appalto se previsto negli atti.

INTRODUZIONE

Il presente capitolo è elaborato seguendo indirizzi conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare sono state analizzate le attività e le loro fasi che si intendono dare in appalto. Di esse sono stati individuati i fattori di rischio che possono interferire nelle specifiche attività aziendali, comprendendo ogni forma di pericolo, e rivolti a qualsiasi soggetto terzo.

I criteri utilizzati per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione sono quelli di consentire la riduzione o l'eliminazione (ove possibile) del rischio interferente individuato attraverso l'analisi dei rischi dovuti a situazioni ambientali od di attività svolte sia dall'azienda presso la quale si svolge l'appalto, sia di previsione dell'appaltatore.

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'esecuzione, l'appaltatore attraverso incontri e sopralluoghi si coordinerà e coopererà con l'azienda presso la quale si svolge l'appalto, in particolare facendo riferimento al Responsabile del Procedimento Aziendale e al Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto che possono avvalersi, ove necessario, del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda presso la quale è eseguito l'appalto per gli aspetti consulenziali, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione di seguito riportate.

Il presente documento, essendo un documento dinamico, durante il corso dell'appalto potrà essere integrato e/o modificato a cura dall'azienda presso la quale si svolge l'appalto coordinandosi e cooperando con l'appaltatore aggiornando **gli appositi capitoli**.

Descrizione ricognitiva delle situazioni di rischio interferenti

Sulla base della previsione dello svolgimento delle attività la seguente tabella identifica in modo generale e sintetico i possibili rischi dovuti alle interferenze e le eventuali misure di cooperazione e coordinamento da adottare.

Rischio	Misure di cooperazione e coordinamento che l' appaltatore deve adottare per eliminare le interferenze	Misure di cooperazione e coordinamento che l'azienda presso la quale si svolge l'appalto deve adottare per eliminare le interferenze
Ambienti di lavoro		
Vie di circolazione zone di pericolo pavimenti e passaggi	Non ingombrare le vie di circolazione pavimenti e passaggi.	Mantenere libere le vie di circolazione; mantenere pulite e sgombrare le vie di esodo, di circolazione, i pavimenti ed i passaggi
Eventuali Zone di pericolo che può creare l'appaltatore	Durante il trasporto delle attrezzature il percorso e le modalità di accesso e trasporto devono essere preventivamente concordate con il Direttore dell'esecuzione dell'appalto. Segnalare in modo chiaramente visibile le eventuali zone di pericolo introdotte dall'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo. eventualmente impedendo l'accesso ai non addetti ai lavori	Delimitare o separare le zone ove agisce l'Appaltatore da quelle ove operano i dipendenti dell'A.S., indicando eventuali percorsi alternativi
Zone di pericolo del committente	Non accedere alle zone di pericolo a cui gli addetti dell'impresa appaltatrice non sono autorizzati.	Delimitare o separare le zone ove agisce l'Appaltatore da quelle ove operano i dipendenti dell'A.S.
Segnaletica	Rispettare la segnaletica dei percorsi pedonale e dei mezzi di trasporto/movimentazione, ove presente.	Porre segnaletica per consentire la circolazione in sicurezza

Capitolo 2	Sintesi ricognitiva della stazione appaltante: valutazione situazioni di rischio da interferenze
-------------------	---

Locali tecnici e Zone tecniche	In caso vi sia necessità di accedere a tali locali è necessario avvertire il personale dipendente degli enti per avere eventuali disposizioni specifiche per l'accesso	Utilizzare attrezzature idonee. Fornire indicazioni sulla presenza di locali e zone tecniche e sulle modalità di accesso
Attrezzature/mezzi di trasporto	Qualora si utilizzino attrezzature/mezzi di trasporto, dovranno essere utilizzate a distanza di sicurezza dagli operatori non interessati. Obbligo di spengere i motori in fase di scarico	Rispettare la segnaletica
Agenti fisici		
Rumore	E' necessario che la ditta aggiudicataria adotti misure per il contenimento dell'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività svolta negli ambienti (servizi, reparti degenza, diagnostica, blocchi operatori, attività sanitaria), stante l'inserimento dell'area di lavoro all'interno di contesti sanitari e di servizi, pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori, che implicano una minore esposizione al rumore per i non addetti.	Rispettare le segnalazioni e adottare le eventuali protezioni. Non creare condizioni di rischio per le altre lavorazioni
Campi elettromagnetici		
Risonanza magnetica	Seguire le istruzioni e non accedere alle zone a rischio, non indossare materiali metallici	Coordinare e guidare gli operatori dell'appaltatore
Agenti criogeni		
	Seguire le istruzioni e non accedere alle zone a rischio	Coordinare e guidare gli operatori dell'appaltatore

Capitolo 2	Sintesi ricognitiva della stazione appaltante: valutazione situazioni di rischio da interferenze
-------------------	---

Agenti chimici, cancerogeni, mutageni		
Sostanze pericolose	Utilizzare correttamente le sostanze pericolose in modo da evitare situazioni di rischio per i non addetti. Concordare gli interventi con la Direzione di Presidio e con i responsabili delle attività, in particolare quando trattasi di locali connessi alla diagnosi, cura, degenza ed alla somministrazione e transito di prodotti alimentari. I prodotti devono essere in contenitori con l'etichettatura riportante le informazioni di sicurezza, resistenti all'usura. Le schede di sicurezza devono essere presenti in loco. I prodotti chimici ed i loro contenitori non dovranno essere lasciati incostituiti; i contenitori dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. L'introduzione di eventuali prodotti diversi da quelli previsti dovrà essere preventivamente autorizzata dall'A.S.	Conservare i prodotti separati e mantenerli in maniera corretta. Informare il proprio personale sugli interventi da effettuare e adottare le eventuali protezioni, conservare i prodotti separati e mantenerli in maniera corretta
	Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità.	
Produzione di polvere fumi gas nebbie vapori	Adottare le misure di protezione collettiva alla fonte del rischio.	Informare il proprio personale sugli interventi da effettuare ed adottare le eventuali protezioni
Esposizione a gas di scarico	Obbligo di spegnere i motori in fase di carico-scarico merci da parte del fornitore o suoi corrieri, compatibilmente con il funzionamento di eventuali ausili per il carico - scarico merci	
Agenti cancerogeni mutageni	Non utilizzare agenti cancerogeni mutageni.	
Procedure di emergenza	Consentire la gestione dell'emergenza in condizioni di sicurezza e coordinarsi con la stazione appaltante	Consentire la gestione dell'emergenza in condizioni di sicurezza e coordinarsi con l'appaltatore
Agenti biologici		
Agenti biologici	Organizzare l'attività lavorativa in modo da non esporre al rischio di agenti biologici le persone non addette.	Predisposizione delle bonifiche delle apparecchiature oggetto di intervento manutentivo. Rispettare le segnalazioni ed adottare le eventuali protezioni
Procedure di emergenza	Rispettare la gestione dell'emergenza e consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza e coordinarsi con la stazione appaltante	Consentire la gestione dell'emergenza in condizioni di sicurezza e coordinarsi con l'appaltatore. La Direzione dell'esecuzione dell'appalto fornirà eventuali particolari misure di emergenza

Capitolo 2	Sintesi ricognitiva della stazione appaltante: valutazione situazioni di rischio da interferenze
-------------------	---

Prevenzione incendi e gestione dell'emergenza		
Vie e le uscite di emergenza	Tenere sgombre le vie e le uscite di emergenza.	Tenere sgombre le vie e le uscite di emergenza.
Segnaletica di sicurezza	Non rimuovere o coprire la segnaletica di sicurezza.	Affiggere e mantenere la segnaletica di sicurezza
Presidi antincendio	Non rimuovere o manomettere i presidi antincendio.	Effettuare la regolare manutenzione
Procedure di emergenza	Rispettare le procedure di emergenza definite dal datore di lavoro committente. Se l'impresa appaltatrice prevede un proprio piano di emergenza ed evacuazione in ambienti di lavoro di utilizzo comune, deve coordinarlo con quello del datore di lavoro committente.	Coordinare gli altri soggetti. La Direzione dell'esecuzione dell'Appalto fornirà eventuali particolari misure di emergenza
Radiazioni Non Ionizzanti		
Presenza di Radiazioni non Ionizzanti (Radiofrequenza, microonde, radiazione ottica, radiazione UV/B e UV/C, luce laser)	Svolgere le attività in assenza di Radiazioni attive. Seguire le istruzioni dei responsabili dell'A.S.	
Amianto		
	In caso di rilevazione di presenza di materiali contenenti amianto, segnalare immediatamente alle strutture tecniche dell'A.S.	
Rifiuti		
	E' di esclusiva competenza della impresa appaltatrice la gestione dei rifiuti speciali (detriti, imballaggi, parti di macchinario, ecc.), ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e smaltimento finale.	La Direzione dell'esecuzione dell'appalto deve fornire indicazione sulle procedure e modalità di smaltimento interne all'A.S.
Compresenza di altre ditte		
	Qualora siano presenti altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi, concordare un cronoprogramma dei lavori in modo da evitare le interferenze e coordinarlo con le attività del datore di lavoro committente. Informare il proprio personale e questi attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite. Delimitare sempre le aree di intervento e disporre apposita segnaletica, impedire l'accesso ai non addetti	Coordinare gli altri soggetti con apposito cronoprogramma in modo da evitare le interferenze ed informare, in caso di limitazioni all'accessibilità dei luoghi di lavoro, i dipendenti dell'A.S. circa le modalità di svolgimento, anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi di mobilità o altro. I dipendenti dell'A.s. dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono i servizi appaltati ed attenersi alle indicazioni fornite, senza rimuovere le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere

Movimentazione veicolare		
<p>Presenza contemporanea di mezzi di trasporto</p> <p>Contatto con mezzi di trasporto o automezzi in movimento</p> <p>Ingombri ed ostacoli per carenze strutturali o di layout</p> <p>Trasporto con automezzi ed altri mezzi di materiali e attrezzature</p> <p>Operazioni di carico-scarico.</p> <p>Traffico veicolare</p>	<p>Circolare con cautela nell'ambito del piano veicolare e sulla viabilità della struttura. Ai piani dei reparti rispettare i divieti di accesso alle aree indicate dai Responsabili delle strutture organizzative.</p> <p>Assoluto Divieto di invasione dei percorsi pedonali istituiti nelle aree pubbliche di passaggio.</p> <p>In presenza di più mezzi per lo scarico merci è necessario che ogni operatore attenda il proprio turno in funzione dell'ordine di arrivo, senza interferire con le attività di scarico già in fase di espletamento.</p> <p>Cautela nel procedere a piedi e/o con mezzi meccanici e/o carrelli. Tutti i mezzi in manovra dovranno essere dotati di avvisatore acustico.</p> <p>Prestare attenzione nell'accedere e non trattenersi oltre il necessario negli spazi non interessati dai lavori.</p> <p>Il trasporto sia all'interno che all'esterno delle aree e pertinenze deve avvenire senza pregiudizio per gli occupanti, gli addetti, gli utenti e senza arrecare danno alla stabilità delle strutture.</p> <p>Attenersi alla segnaletica di sicurezza, alla segnaletica orizzontale e verticale, caricare e scaricare materiali nelle zone appositamente individuate ed attenersi ai sensi di marcia e ai limiti di velocità previsti.</p> <p>È assolutamente vietata la sosta nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e ai disabili; nell'utilizzo di autoveicoli si procederà, dando sempre la precedenza ai pedoni, rispettando il Codice della strada, non superando la velocità massima di 10 km/h, salvo diverse indicazioni di regolamentazione del traffico veicolare esplicitamente apposte dall'appaltante con idonei segnali.</p> <p>Essere sempre ben visibili con le luci di posizione se fermi o in sosta ovvero con i fari di guida accesi se in movimento.</p>	<p>Coordinare gli altri soggetti</p>
<p>Rischio per urti con mezzi in movimento</p>	<p>Organizzare l'attività lavorativa, nel caso di lavorazioni temporanee che possono comportare pericoli, in modo da non esporre al rischio di urti con mezzi in movimento le persone addette e non addette</p>	<p>Delimitare l'area di lavoro</p>

Capitolo 2	Sintesi ricognitiva della stazione appaltante: valutazione situazioni di rischio da interferenze
-------------------	---

Movimentazione carichi		
	<p>Movimentare materiale, attrezzature ecc., con personale sufficiente e con l'utilizzo di appropriati ausili per evitare spandimenti, cadute o quant'altro possa essere di pregiudizio per la salute degli operatori, dei pazienti e degli utenti.</p> <p>Attenersi alle disposizioni impartite dai responsabili delle strutture relativamente alla movimentazione in sicurezza all'interno e all'esterno delle pertinenze dell'Azienda Sanitaria.</p> <p>Attenersi alla segnaletica di sicurezza e, in generale, alla cartellonistica presente soprattutto per quanto riguarda portata, ingombri, dimensione materiale presente, ecc.</p>	<p>Coordinare gli altri soggetti</p>
Attrezzature di lavoro		
	<p>Disporre ed utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro mobili, semoventi, non semoventi, destinate a sollevare carichi, per lavori in quota, in modo da non creare rischi per le altre persone</p>	<p>Non ingombrare o accedere alle zone di operazione della ditta appaltatrice durante i lavori</p>

Per l'appalto in oggetto, considerato nel suo complesso delle attività indicate precedentemente, è ragionevole ritenere che i rischi da interferenza possono essere resi compatibili, ridotti o eliminati applicando correttamente le misure generali di tutela che l'appaltatore deve ordinariamente adottare per l'esecuzione della fornitura/servizio; pertanto i relativi costi sono riconducibili ai costi della sicurezza propri dell'appaltatore determinati in sede di appalto quindi non si rilevano costi specifici derivanti dalle misure per eliminare i rischi da interferenza delle lavorazioni.

Per l'appalto in oggetto, considerato nel suo complesso delle attività precedentemente, è ragionevole ritenere che i rischi da interferenza possono essere resi compatibili, ridotti o eliminati adottando misure che danno luogo a costi aggiuntivi rispetto a quelli propri dell'appaltatore. Pertanto la seguente stima dei costi è effettuata sulla base delle rilevazioni dei rischi interferenti in fase di ricognizione dei rischi standard relativi alla tipologia di appalto. I costi sono individuati facendo riferimento al

Categoria di intervento	Descrizione	Quantità	Unità di Misura	Costo Unitario	COSTO FINALE euro
a) APPRESTAMENTI					
b) MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E DPI					
c) IMPIANTI ULTERIORI					
d) DISPOSITIVI PROTEZIONE COLLETTIVA					
e) INTERVENTI PER SFASAMENTO LAVORAZIONI INTERFERENTI					
f) COORDINAMENTO PER UTILIZZI COMUNI					

L'appaltatore, che ha preso atto di quanto descritto nel presente documento, in sede di aggiudicazione sottoscrive il presente atto impegnandosi, prima dell'inizio delle attività presso l'Azienda/e ove viene eseguito l'appalto, a completare il presente documento con i Responsabili di detta azienda

Data contratto di aggiudicazione _____

L'appaltatore

Capitolo 4	Documento d'integrazione dell'azienda presso il quale si esegue l'appalto: Coordinamento tra l'azienda presso la quale si svolge l'appalto e l'appaltatore
-------------------	---

Identificazione ruoli e responsabilità aziendali dell'azienda presso la quale si svolge l'appalto

Azienda rappresentata dal Direttore Generale

I riferimenti generali dell'Aziendasono i seguenti:

Ruolo	Nominativo	Rifer. per comunicare (tel., fax., e-mail)
RSPP		
Esperto Qualificato		
Medico Competente		

DEA per l'esecuzione dell'appalto:

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

*Il Datore di Lavoro
Direttore Generale
..... o delegato*

Data: _____

Copia del DUVRI perfezionato è trasmessa:

- al Responsabile unico del procedimento di gara (ESTAR)
- al Responsabile per l'esecuzione l'appalto dell'Azienda ove viene svolto l'appalto
- all' Appaltatore per competenza e l'attuazione delle misure di cooperazione e coordinamento
- agli RLS

Documento custodito:

- Atti del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale

L'aggiudicatario deve fornire agli enti ove si svolgerà l'appalto le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto (*può essere fornita anche un'unica relazione che tratti ogni punto seguente*)¹:

1. Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro (o soggetto formalmente delegato) e suoi recapiti² ;
2. Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti²;
3. Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e recapiti² ;
4. Nominativo medico competente (ove necessario) e recapiti²;
5. Nominativo dell'esperto qualificato e medico autorizzato competente (ove necessario) e recapiti²;
6. Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti² ;
7. Nominativo del responsabile, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione del contratto del presente appalto e suoi recapiti² ;
8. Relazione sintetica e schematica delle attività che l'appaltatore intende compiere all'interno dei locali o aree/spazi dell'azienda presso la quale è eseguito l'appalto con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi (soggetti dell'azienda presso la quale si svolge l'appalto o altri)² ;
9. Elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature disponibili ed utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di sicurezza in materia² ;
10. Relazione in merito ai dispositivi/attrezzature antinfortunistiche e di protezione individuale forniti per eseguire i lavori/ attività del presente appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di sicurezza in materia² ;
11. Relazione in merito al personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto con specificazione del numero, mansioni e la presenza media giornaliera. (*se possibile anche l'elenco dei nominativi dei lavoratori oppure indicare la modalità di successiva comunicazione all'azienda presso la quale si svolge l'appalto*)² ;
12. Relazione in merito alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori con specificati i requisiti tecnico-professionali richiesti per gli operatori da legislazioni specifiche (*es. D.M.37/2008 per l'esecuzione degli impianti elettrici, termici, formazione antincendio ecc.*)² ;
13. Relazione in merito all'elenco delle sostanze e preparati chimici impiegati nell'appalto con specificate le modalità di conservazione e manipolazione² ;
14. Relazione in merito agli eventuali **sub appaltatori** di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'azienda presso la quale è eseguito l'appalto, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
15. dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'ente nei locali oggetto dell'appalto² ;
16. dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a collaborare e si coordinarsi con l'azienda presso la quale si svolge l'appalto e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività² ;
17. dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a rispettare e fornire documentazione più ampia nel caso questa sia prevista da norme specifiche di settore² ;
18. dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a garantire la salute e sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro dell'azienda presso la quale è eseguito l'appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente² ;
19. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito alle procedure seguite per l'esecuzione dei lavori.
20. Delega formale del Datore di Lavoro Appaltatore al soggetto delegato

¹ Il presente elenco di documentazione permette al concorrente di tenere traccia di ciò che deve fornire all'ente presso il quale si svolge l'appalto e può dare atto dei punti non pertinenti.

² Voce obbligatoria per cui l'appaltatore deve dare atto anche dell'eventuale non pertinenza.

Specificazione dei rischi specifici da interferenza da parte dell'azienda presso la quale si svolgerà l'appalto

Si precisa:

ACCESSO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE ALLE AREE DI SERVIZIO E LOCALI DOVE SONO SVOLTE ATTIVITA' DELL'AZIENDA PRESSO LA QUALE SI SVOLGE L'APPALTO

Il personale dell'appaltatore deve accedere ai locali dei presidi per l'esecuzione dell'appalto esclusivamente attraverso percorsi preventivamente concordati con il direttore dell'esecuzione dell'appalto.

In particolare:

- la ditta aggiudicataria dell'appalto arriverà con il macchinario nella zona di carico e scarico, individuata in accordo con il direttore dell'esecuzione dell'appalto, nei pressi delle strutture di installazione, scaricherà il materiale del macchinario/apparecchiatura ed il necessario per la messa in funzione. Lo porterà a mano, o con idonei carrelli per la movimentazione manuale dei carichi, nella zona destinata all'apparecchiatura.
- Prima del trasporto del materiale i tecnici dell'appaltatore devono concordare il percorso con il direttore dell'esecuzione dell'appalto ed utilizzare tutte le precauzioni e cautele per non intralciare il percorso o procurare danni a cose o persone. Se necessario il trasporto del materiale deve essere effettuato nelle ore di minor intensità di lavoro sanitario .
- Per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria i tecnici dell'appaltatore devono concordare con il direttore dell'esecuzione dell'appalto(o suo delegato) il percorso di accesso e le modalità di esecuzione e dovranno utilizzare tutte le precauzioni e cautele indicate nel capitolo 3 del presente documento

PRESENZA DI DIPENDENTI NEI LOCALI DELL'AZIENDA PRESSO LA QUALE SI SVOLGE L'APPALTO

Nei locali dell'azienda vi è la costante presenza del personale dipendente per l'esecuzione delle istituzionali attività di tipo sanitario ed accessorie . Eventuali momenti di minor attività o di chiusura devono essere individuati per mezzo del direttore dell'esecuzione dell'appalto.

PRESENZA DI TERZI NEI LOCALI DELL'AZIENDA PRESSO LA QUALE SI SVOLGE L'APPALTO

Nei locali vi è la probabile presenza di visitatori e/o soggetti terzi.

PRESENZA DI DIPENDENTI DI ALTRE DITTE NEI LOCALI DELL'AZIENDA PRESSO LA QUALE SI SVOLGE L'APPALTO

Nei locali vi è probabile presenza di ditte esterne per le pulizie e/o manutenzioni apparecchiature specifiche.

Altro

E' stato promosso dall' **Azienda** _____,
una riunione in data _____ alla quale erano presenti:
Per l'appaltatore (**nome e qualifica**):

Per il datore di lavoro presso il quale si svolgerà l'appalto (**nome e qualifica**):

Nella riunione si prende atto che l'appaltatore dichiara di:

- avere effettuato per mezzo del sig. _____,
in occasione di _____
congiuntamente al personale dell'azienda presso la quale si svolge l'appalto _____
_____/
dei sopralluoghi nelle dotazioni strutturali in cui avrà luogo l'esecuzione dell'appalto al fine di:
- verificare l' adeguatezza dei locali per la manutenzione e l'installazione delle apparecchiature;
 - effettuare una verifica generale e specifica delle attività svolte nelle strutture oggetto dell'appalto in particolare relativa alla eliminazione o riduzione delle interferenze tra le medesime;
 - verificare in loco le modalità di svolgimento delle attività assegnate all'appaltatore e i rischi di interferenza con le altre attività presenti;
 - verificare che le dotazioni strutturali coinvolte nelle attività oggetto di contratto di appalto sono conformi a quanto descritto nei capitolati;
- avere effettuato la valutazione dei rischi propri dell'attività ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- avere provveduto ad un'adeguata informazione ai propri lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento a quelli dello specifico appalto,
- avere provveduto ad una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni proprie nell'esecuzione dell'appalto;

Nella riunione è:

- effettuata la verifica delle informazioni dei rischi specifici dell'azienda presso la quale si svolge l'appalto;
- completata l' integrazione al presente documento di valutazione dei rischi interferenti compilando i successivi capitoli e tabelle;
- integrata la documentazione informativa per l'appaltatore da parte dall'azienda presso la quale si svolge l'appalto con i seguenti documenti:

Inoltre nella riunione si da atto che:

- deve essere comunicato l'organico dei lavoratori ed ogni successiva variazione al direttore dell'esecuzione del contratto;
- deve essere comunicato ogni evento infortunistico avvenuto per l'esecuzione del presente appalto al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda presso la quale si svolge l'appalto, dandone una breve descrizione della dinamica e modalità di accadimento.
- Altro

Per l'azienda presso il quale si svolgerà l'appalto **firma** _____

L'appaltatore, che ha preso atto di quanto descritto nel presente documento, ritiene che i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto sono contemplati nel presente documento e nel caso fosse necessaria un'integrazione, sarà concordato un aggiornamento del capitolo 5 con il responsabile dell'attività dove vengono erogate le prestazioni, inoltre l'appaltatore si impegna a dare attuazione alle azioni di cooperazione e coordinamento durante l'esecuzione dell'appalto e sottoscrive il presente documento per accettazione.

Data _____

L'appaltatore

Capitolo 6	Documento d'integrazione dell'azienda presso il quale si esegue l'appalto: Aggiornamenti al documento di valutazione dei rischi interferenti
-------------------	---

L'Azienda presso la quale si esegue l'appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 D. Lgs. 81/08, individuerà le specifiche ulteriori misure di prevenzione, di protezione e di emergenza da adottare, oltre a quelle contenute nel presente documento, con lo scopo di realizzare un'efficace cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi, dovute alle interferenze che si potrebbero verificare nei luoghi e nei tempi di attività dell'Azienda Sanitaria.

All'impresa appaltatrice e, per suo tramite, agli eventuali sub appaltatori autorizzati dal committente, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente documento. L'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente documento è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, e impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

Verbali Riunioni Coordinamento (Aggiornamenti)